

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (X e XIV Camera e 10 ^a e 14 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	24
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	25
GIUSTIZIA (II)	»	27
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	32
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	33
FINANZE (VI)	»	36
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	58
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	73

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 62.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	78
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	79
AFFARI SOCIALI (XII)	»	88
AGRICOLTURA (XIII)	»	89
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	91
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	99
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	101
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	102
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	104
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	106
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	108

COMMISSIONI RIUNITE

**X (Attività produttive, commercio e turismo)
e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati
e 10^a (Industria, commercio, turismo),
e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione della Commissaria europea per la concorrenza, Margrethe Vestager (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione*) 3

AUDIZIONI

Giovedì 10 settembre 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione della Camera dei deputati Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione della Commissaria europea per la concorrenza, Margrethe Vestager.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

La Commissaria Margrethe VESTAGER svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Gianluca BENAMATI (PD), la senatrice Linda LANZILLOTTA (PD), i senatori Gianni Pietro GIROTTO (M5S) e Andrea CIOFFI (M5S), la deputata Marina BERLINGHIERI (PD), i deputati Ludovico VICO (PD) e Daniele

PESCO (M5S) e il senatore Massimo MUCCHETTI, *presidente della 10^a Commissione del Senato della Repubblica*.

La Commissaria Margrethe VESTAGER risponde ai quesiti posti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia la Commissaria per l'esauriente rela-

zione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.1223/2009 sui prodotti cosmetici. Atto n. 198 (*Rinvio dell'esame*) 5

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 settembre 2015. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.1223/2009 sui prodotti cosmetici. Atto n. 198.

(Rinvio dell'esame).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che le Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) sono chiamate ad esprimere il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante « Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici ».

Fa presente che la richiesta di parere del Governo non è corredata dal previsto

parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel procedere comunque all'assegnazione di tale atto – avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega e considerato quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la proroga del medesimo – la Presidente della Camera ha richiamato l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Donata LENZI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che appare inopportuno procedere all'esame del provvedimento in titolo prima dell'espressione del parere da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tanto più in considerazione dei tempi ristretti a disposizione delle Commissioni riunite nella giornata odierna, a causa dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Lenzi.

Mario MARAZZITI, *presidente*, pur osservando che le Commissioni potrebbero avviare l'esame del provvedimento anche in assenza del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone tuttavia di

rinviarlo ad altra seduta, avendo preso atto della volontà prevalente dei gruppi, orientata in tal senso.

Le Commissioni concordano.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia, quindi, l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
SEDE REFERENTE:	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i>)	21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 10 settembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 settembre 2015. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta comincia alle 16.50.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che sono stati ritirati dai presentatori gli articoli aggiuntivi Donati 32.049, Tidei 32.0133 e Giammanco 32.0114.

Ricorda inoltre che i deputati Donati, Marco Di Maio, Impegno, Cani, Senaldi, Bargerò, Taranto, Moretto, Fragonelli, Bini, Scuvera, Becattini, Basso, Sanga, Famiglietti, Currò e Berlinghieri hanno dichiarato prima della seduta di ritirare gli emendamenti a loro prima firma sui quali i relatori e il Governo esprimano parere contrario.

Avverte che prima della seduta i Relatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo 32.0135 e che la deputata Rostellato ha ritirato il proprio articolo aggiuntivo 32.0120.

Propone quindi, concordi le Commissioni, di porre in votazione anche le proposte emendative i cui presentatori siano assenti, ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Mantero 32.1, Rondini 32.2, Ricciatti 32.3 e Castiello 32.4, sugli emendamenti Vignali 32.5, Ricciatti 32.6 e sugli identici Polidori 32.8 e Marti 32.41. Esprime altresì parere contrario sugli identici emendamenti Polidori 32.10 e Marti 32.40, sugli identici Polidori 32.9 e Marti 32.38, nonché sugli identici Polidori 32.11 e Marti 32.39. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Ricciatti 32.7, Colletti 32.42, Prodani 32.12 e Castiello 32.33. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Ricciatti 32.44, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicate, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'unità sanitaria locale competente per territorio” ».

Rileva come l'approvazione dell'emendamento Ricciatti 32.44, come riformulato, assorbirebbe gli emendamenti Galperti 32.13, Vignali 32.35, Galperti 32.14, Vignali 32.36 e 32.34, gli identici Polidori 32.19 e Marti 32.32, gli emendamenti Loreface 32.67, Grillo 32.68 e Silvia Giordano 32.69, gli identici Polidori 32.23 e Marti 32.57, nonché gli identici subemendamenti all'emendamento 32.75 dei relatori Donati 0.32.75.2 e Vignali 0.32.75.3, e i subemendamenti Taranto 0.32.75.13, Polidori 0.32.75.16 e 0.32.75.19.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Castiello 32.43.

Esprime altresì parere contrario sui subemendamenti all'emendamento 32.75 dei relatori Silvia Giordano 0.32.75.4, Grillo 0.32.75.6, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Laffranco 0.32.75.5, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«Sopprimere la parola: intermediazione.

Conseguentemente, aggiungere le seguenti parole: dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo” ».

Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti Senaldi 0.32.75.7, Polidori 0.32.75.8, Villarosa 0.32.75.9, Calabrò 0.32.75.10, Polidori 0.32.75.11, 0.32.75.14, 0.32.75.15, 0.32.75.18, 0.32.75.20, 0.32.75.26 e 0.32.75.27.

Esprime parere contrario sugli identici Polidori 32.15 e Marti 32.37, sugli identici Polidori 32.16 e Marti 32.53, sugli identici Polidori 32.17 e Marti 32.54, nonché sugli identici Polidori 32.18 e Marti 32.52. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Castiello 32.55, Vignali 32.56, Marti 32.58, Polidori 32.20, Mantero 32.65 e sugli identici Polidori 32.29, Capezzone 32.48, Polidori 32.21 e Marti 32.50. Esprime parere contrario sugli emendamenti Giuseppe Guerini 32.26, Mantero 32.60, Baroni 32.59, Silvia Giordano 32.62, Di Vita 32.61, Librandi 32.27, sugli identici Polidori 32.24 e Marti 32.51, nonché sugli emendamenti Castiello 32.73, Mantero 32.66 e sugli identici Polidori 32.25 e Capezzone 32.63. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Colletti 32.64, sugli identici Polidori 32.22 e Capezzone 32.47, sugli identici Polidori 32.28 e Marti 32.49, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Pagano 32.46, la cui approvazione assorbirebbe l'emendamento Pagano 32.45. Invita al ritiro dell'emendamento Mazziotti

Di Celso 32.31 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Mazziotti Di Celso 32.30 e Ricciatti 32.70.

Esprime, quindi, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Donati 32.048 e Vignali 32.075 e parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Vignali 32.077 e Giuseppe Guerini 32.0116. Formula, altresì, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Marco Di Stefano 32.0108, Piazzoni 32.0118, Famiglietti 32.070, Marco Di Stefano 32.0109, Giuseppe Guerini 32.0115, Paglia 32.0132, Piazzoni 32.0119, Grillo 32.066 e 32.060, Galgano 32.0111, Marco Di Stefano 32.0110, Carella 32.0129 e Giuseppe Guerini 32.0117.

Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Pagano 32.082 ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Silvia Giordano 32.061, Baroni 32.056 e Grillo 32.055; parere favorevole, limitatamente alla lettera a), sull'articolo aggiuntivo Catalano 32.072 e parere contrario sugli articoli aggiuntivi Catalano 32.0113, Prodani 32.089 e 32.085, Bargero 32.0106, Prodani 32.086, Bargero 32.0107, Prodani 32.088, 32.090, 32.092, 32.091 e 32.093 e Cancelleri 32.035.

Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Prodani 32.099 ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Abrignani 32.0127, Gebhard 32.06, sugli identici articoli aggiuntivi Abrignani 32.0126, Prodani 32.083 e Gebhard 32.05, limitatamente alla parte di essi ammissibile, nonché sugli articoli aggiuntivi Arlotti 32.081, Abrignani 32.0124, Prodani 32.084, Colletti 32.073, 32.016 e 32.08, Ricciatti 32.04, Fantinati 32.037 e 32.038, Zolezzi 32.024, Vignaroli 32.023, Crippa 32.025 e Gadda 32.050. Formula, invece, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gadda 32.052, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Sostituzione del parere CONAI con il parere tecnico dell'ISPRA, organo terzo e indipendente non in conflitto di interessi).

1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 5, le

parole: « dal Consorzio nazionale imballaggi » sono sostituite dalle seguenti: « dall'ISPRA ».

2. L'ISPRA provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Segnala che con tale riformulazione viene in sostanza assorbito anche l'articolo aggiuntivo Crippa 32.026. Rileva, quindi, come gli articoli aggiuntivi Gadda 32.051 e Crippa 32.022, siano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Cani 22.015.

Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Pellegrino 32.03, Abrignani 32.0128, Vargiu 32.0112, Prodani 32.087, Famiglietti 32.071, Petrini 32.014, Capezone 32.010, 32.011 e 32.012, nonché sull'articolo aggiuntivo Boccadutri 32.07.

Con riguardo all'articolo aggiuntivo Portas 16.01, precedentemente accantonato, esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, in materia di concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica).

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nelle modalità previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatari, anche in una sola delle dodici città capozona di cui al comma 1, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante

nel mercato della distribuzione cinematografica, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori:

a) produzione;

b) programmazione;

c) esercizio;

d) edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici.

2-ter. L'Autorità, a tal fine, redige una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica" ».

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento agli articoli aggiuntivi all'articolo 32, chiede di sapere quali siano le motivazioni che hanno indotto le presidenze a giudicare inammissibili numerose proposte emendative del proprio gruppo, posto che altre, che pure recano disposizioni non strettamente attinenti al provvedimento, sono state invece ritenute ammissibili.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rammenta che il giudizio di ammissibilità è stato già espresso prima dell'aggiornamento dei lavori parlamentari per la pausa estiva e che in tale valutazione le presidenze delle Commissioni si sono attenute ai contenuti propri del disegno di legge sulla concorrenza, come definiti dalla normativa vigente in materia.

La seduta, sospesa alle 17.25, è ripresa alle 18.05.

Stefano ALLASIA (LNA), nell'auspicare l'approvazione dell'emendamento soppressivo presentato dal proprio gruppo, ritiene che l'articolo 32, anche se in parte riscritto dai relatori, non rappresenti un intervento condivisibile di liberalizzazione nel settore delle farmacie.

Lara RICCIATTI (SEL) evidenzia come il proprio gruppo abbia presentato l'emendamento 32.3 soppressivo dell'articolo 32,

in quanto fermamente contrario all'ingresso di società di capitali nella titolarità della farmacie. Ritiene infatti che l'articolo 32 rappresenti uno degli articoli più rilevanti del provvedimento in esame e, così come formulato, rischia di determinare la chiusura di numerose piccole farmacie.

Giulia GRILLO (M5S) sottolinea che, se lo scopo del Governo e dei relatori è di assicurare maggiore concorrenza nel settore dei farmaci, tale obiettivo non può essere raggiunto con l'ingresso delle società di capitali fra i soggetti titolari di farmacie. Sottolinea altresì come in tal modo si rischia di rompere il rapporto di fiducia esistente tra il farmacista e il singolo cittadino; stigmatizza il fatto che i relatori abbiano espresso tutti i pareri contrari sugli emendamenti presentati dal proprio gruppo i quali hanno lo scopo di introdurre alcune questioni di concreta liberalizzazione in tema di pianta organica e di distribuzione dei farmaci.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea come non possa ritenersi assolutamente dimostrato che una società multinazionale possa in concreto assicurare prezzi più bassi per i farmaci; teme al contrario che anche in Italia possa accadere quanto avvenuto in gran Bretagna dove le farmacie si sono in realtà trasformate in piccoli centri commerciali in cui si vende di tutto con confezioni abnormi di farmaci, circostanza che ha determinato peraltro determinato un loro smodato utilizzo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Mantero 32.1, Rondini 32.2, Ricciatti 32.3 e Castiello 32.4, nonché l'emendamento Vignali 32.5.

Lara RICCIATTI (SEL), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 32.6, sottolinea come esso sia volto in particolare a liberalizzare la vendita dei medicinali di fascia C anche nelle parafarmacie.

Giulia GRILLO (M5S) interviene al fine di motivare l'astensione del proprio

gruppo sugli emendamenti relativi alla liberalizzazione dei farmaci di fascia C, in quanto ritiene utile prevedere anche per questa categoria di farmaci alcune regole volte ad impedire la formazione di monopoli e l'apertura di un eccessivo numero di parafarmacie.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ricciatti 32.6, gli identici emendamenti Polidori 32.8 e Marti 32.41, nonché gli identici emendamenti Polidori 32.10 e Marti 32.40; respingono altresì gli identici emendamenti Polidori 32.9 e Marti 32.38 e gli identici emendamenti Polidori 32.11 e Marti 32.39.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi gli emendamenti Ricciatti 32.7, Colletti 32.42, Prodani 32.12 e Castiello 32.33.

Lara RICCIATTI (SEL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 32.44 proposta dai relatori.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, intende chiarire che il parere favorevole e la riformulazione dell'emendamento Ricciatti 32.44 sono finalizzati a garantire la trasparenza della composizione della compagine sociale delle società di capitali titolari di farmacia.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ricciatti 32.44, come riformulato (*vedi allegato*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ricciatti 32.44 come riformulato, devono ritenersi assorbiti gli emendamenti Galperti 32.13, Vignali 32.35, Galperti 32.14, Vignali 32.36 e 32.34, gli identici emendamenti Polidori 32.19 e Marti 32.32, nonché gli emendamenti Loreface 32.67, Grillo 32.68, Silvia Giordano 32.69, nonché gli identici emendamenti Polidori 32.23 e Marti 32.57. Devono altresì ritenersi assorbiti gli identici subemendamenti Donati 0.32.75.2 e Vignali 0.32.75.3, nonché i subemenda-

menti Taranto 0.32.75.13, Polidori 0.32.75.16 e 0.32.75.19.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Castiello 32.43 e il subemendamento Silvia Giordano 0.32.75.4.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra le finalità del subemendamento Grillo 0.32.75.6, volto a garantire un sistema concorrenziale anche nella distribuzione dei farmaci.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) prende atto con soddisfazione del parere favorevole espresso dai relatori sul proprio subemendamento 0.32.75.5, finalizzato a scongiurare la chiusura di molte aziende operanti nel settore della distribuzione dei farmaci, con particolare riferimento alle cooperative di farmacisti che operano in tale comparto. Accoglie quindi la proposta di riformulazione del subemendamento e ringrazia per la sensibilità dimostrata dai relatori e dal Governo.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, osserva che l'articolo 32 del provvedimento in esame e l'emendamento 32.75 dei relatori novellano l'articolo 7 della legge n. 362 del 1991, recante norme di riordino del servizio farmaceutico. In particolare, l'emendamento dei relatori è volto ad individuare i soggetti incompatibili fra quelli ammessi nelle società di capitali titolari di farmacie. La modifica proposta dal subemendamento Laffranco 0.32.75.5, come riformulato, prevede la contestuale modifica dell'articolo 8, al fine di non rendere contraddittoria la vigente disciplina sulle incompatibilità ed escludere il formarsi di conflitti di interessi nelle società di capitali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Laffranco 0.32.75.5, come riformulato, e respingono i subemendamenti Senaldi 0.32.75.7 e Polidori 0.32.75.8.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sul proprio subemendamento 0.32.75.9, chiede ai relatori un chiarimento sul parere contrario espresso e ritiene che, al fine di tutelare al meglio l'interesse dei cittadini, sarebbe auspicabile ampliare le ipotesi di incompatibilità previste dall'emendamento 32.75 dei relatori, prevedendo l'applicazione delle disposizioni del regolamento Consob in materia di operazioni di parti correlate.

Luigi TARANTO (PD) ritiene che l'intento dell'emendamento 32.75 dei relatori sia in realtà quello di regolare il regime delle incompatibilità della filiera del farmaco, mentre il subemendamento Villarosa 0.32.75.9 riguarda specificamente le società quotate sul mercato pertanto non ritiene che il citato regolamento Consob possa essere utilizzato come riferimento normativo da applicare anche nel settore farmaceutico.

Giovanni PAGLIA (SEL), pur condividendo in parte le finalità del subemendamento Villarosa 0.32.75.9, ritiene che la sua attuale formulazione non sia idonea allo scopo. Propone quindi ai relatori di accantonarlo per una sua migliore riscrittura.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) insiste sull'opportunità di trovare una soluzione per ampliare il novero delle incompatibilità da inserire nella normativa vigente prevedendo alcune delle indicazioni contenute nel regolamento Consob citato dal proprio subemendamento. Chiede quindi di accantonare il proprio subemendamento.

Andrea MARTELLA (PD) non ritiene sia possibile in questa fase accedere alla richiesta di accantonamento dell'emendamento del collega Villarosa per le ragioni già esposte nonché per le motivazioni — che condivide — formulate dal collega Taranto. Ritiene quindi che su tale delicata questione il confronto possa continuare durante l'esame del provvedimento in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Villarosa 0.32.75.9, Calabrò 0.32.75.10 e Polidori 0.32.75.11, 0.32.75.14, 0.32.75.15, 0.32.75.18, 0.32.75.20 e 0.32.75.26.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottoscrive il subemendamento Polidori 0.32.75.27, chiedendo le ragioni del parere contrario espresso. Sottolinea che questo affronta un problema reale e chiede, in particolare, se i relatori ritengano che possa essere superato attraverso le attuali modifiche.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Polidori 0.32.75.27 ed approvano l'emendamento 32.75 dei relatori, come risultante dal subemendamento approvato.

Respingono, quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Polidori 32.15 e Marti 32.37, gli identici emendamenti Polidori 32.16 e Marti 32.53, gli identici emendamenti Polidori 32.17 e Marti 32.54, nonché gli identici emendamenti Polidori 32.18 e Marti 32.52.

Respingono altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti Castiello 32.55, Vignali 32.56, Marti 32.58, Polidori 32.20, Mantero 32.65, gli identici emendamenti Polidori 32.29, Capezzone 32.48, Polidori 32.21 e Marti 32.50, nonché l'emendamento Giuseppe Guerini 32.26.

Giulia GRILLO (M5S) illustra l'emendamento Mantero 32.60, di cui è cofirmataria, sottolineando come questo cerchi di sostenere il settore delle farmacie rurali. Evidenzia, inoltre, la razionalità della proposta emendativa che va nel senso di armonizzare la normativa vigente e, per tali ragioni, lamenta che i relatori abbiano espresso un parere contrario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mantero 32.60, Baroni 32.59, Silvia Giordano 32.62, Di Vita 32.61, Librandi 32.27, gli identici emendamenti Polidori 32.24 e Marti 32.51, nonché l'emendamento Castiello 32.73.

Giulia GRILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Mantero 32.66, di cui è cofirmataria, ne sottolinea la finalità che è quella di non snaturare il ruolo delle farmacie in Italia. Evidenzia, infatti, che con le nuove norme introdotte dall'articolo 32 le banche e le assicurazioni potranno acquistare il controllo delle farmacie e domanda, quindi, ai relatori le ragioni del loro parere contrario sull'emendamento.

Donata LENZI (PD) precisa che la normativa vigente già esclude i timori paventati dall'onorevole Grillo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che la precisazione fornita dalla collega Lenzi non rispecchi la realtà, dal momento che non considera che l'Italia fa parte del mercato europeo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mantero 32.66.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) non ritiene che la riformulazione dell'emendamento Ricciatti 32.44 sia in grado di assorbire gli emendamenti Lorefice 32.67, Grillo 32.68 e Silvia Giordano 32.69 e pertanto chiede che siano posti comunque in votazione. Evidenzia, inoltre, come a fronte delle novità introdotte dal provvedimento non siano previste sanzioni per chi non le dovesse rispettare.

Giulia GRILLO (M5S), condividendo le considerazioni del collega Villarosa, aggiunge che gli emendamenti da questo richiamati prevedono altri aspetti non ricompresi dalla riformulazione dell'emendamento Ricciatti 32.44 ed esprime nuovamente un giudizio critico nei confronti dell'articolo 32 del provvedimento che demolisce la qualità dei servizi delle farmacie nel nostro Paese.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lorefice 32.67.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra l'emendamento Grillo 32.68, invitando

i relatori a riflettere sul tema delle incompatibilità nell'ambito delle società di capitali operanti nel settore delle farmacie.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Grillo 32.68 e Silvia Giordano 32.69, gli identici emendamenti Polidori 32.25 e Capezzone 32.63, nonché l'emendamento Colletti 32.64.

Respingono quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Polidori 32.22 e Capezzone 32.47, nonché gli identici emendamenti Polidori 32.28 e Marti 32.49.

Tommaso CURRÒ (PD) sottoscrive l'emendamento Pagano 32.46.

Le Commissioni approvano l'emendamento Pagano 32.46.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'emendamento Pagano 32.45 deve intendersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Pagano 32.46.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mazziotti Di Celso 32.31 e 32.30.

Lara RICCIATTI (SEL) illustra il proprio emendamento 32.70, che è volto ad aumentare l'offerta farmaceutica, prevedendo che vi sia almeno una farmacia ogni 2.000 abitanti. Domanda, quindi, quali siano le ragioni del parere contrario dei relatori.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, ricorda che recentemente il numero delle farmacie è già stato oggetto di revisione aumentandone l'offerta e che i relativi concorsi sono in fase di svolgimento. Motiva quindi il parere contrario all'emendamento Ricciatti 32.70 con l'esigenza di non creare incertezza nell'attuale quadro.

Giulia GRILLO (M5S) ritiene non convincenti le spiegazioni del relatore e lamenta la chiusura della maggioranza sul tema dell'offerta farmaceutica.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Ricciatti 32.70, nonché gli articoli aggiuntivi Donati 32.048 e Vignali 32.075.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, mutando il precedente orientamento formula parere contrario sull'articolo aggiuntivo Vignali 32.077.

La sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Vignali 32.077, mentre approvano l'articolo aggiuntivo Giuseppe Guerini 32.0116.

Marco DI STEFANO (PD) osserva che i suoi articoli aggiuntivi 32.0108, 32.0109 e 32.0110 sono volti a consentire la vendita dei medicinali di fascia C nelle parafarmacie al fine di promuovere il libero mercato e la concorrenza. Ritiene che il parere contrario espresso su di essi sia in contrasto con le posizioni dell'Antitrust e della Commissione europea che hanno evidenziato nel nostro Paese limiti alla concorrenza nel settore del commercio dei farmaci. Sottolinea che la crescita del Paese deve dipendere anche dall'attività di 5 mila persone che lavorano nel settore delle parafarmacie che purtroppo, qualora le disposizioni in esame non siano modificate, rischiano di rimanere senza lavoro. Insiste quindi per la votazione dei suoi articoli aggiuntivi.

Lara RICCIATTI (SEL) sottoscrive gli articoli aggiuntivi Marco Di Stefano 32.0108, 32.0109 e 32.0110.

Donata LENZI (PD) ricorda come la parafarmacia sia un'invenzione tutta italiana. Condivide che il tema sia meritevole di essere approfondito, ma ritiene che ciò debba essere fatto in un più ampio discorso di riforma complessiva. Rammenta, inoltre, come già di recente sia stato aumentato il numero delle farmacie per abitanti tanto che si arriverà ad avere un

numero di farmacie pari a quello esistente in Germania, che pure ha diversi milioni di abitanti in più del nostro Paese. Ribadisce, quindi, che lo sforzo in questa direzione è già stato compiuto e mette in guardia dai rischi di aumentare la confusione rispetto ad un settore molto delicato.

La sottosegretaria Simona VICARI fa presente di essere stata relatrice del decreto-legge cosiddetto «cresci Italia», che riguardava, tra l'altro, la liberalizzazione delle farmacie durante il Governo Monti, ricordando l'impegno con il quale l'altro ramo del Parlamento aveva affrontato questo tema in prima lettura. Segnala quindi che il settore farmaceutico risulta quello che è stato riformato più di tutti e ricorda tutta una serie di misure introdotte a favore delle piccole farmacie, in quanto esercizi che assicurano un servizio pubblico. Conclude sottolineando come questa sia la prima volta che viene varata una legge sulla concorrenza annuale e come il via ai processi di riforma nelle liberalizzazioni sia un merito dell'attuale Governo. Ritiene pertanto che occorre attendere la fine di tale percorso per comprendere quali ne saranno gli effetti, dettando regole valide per tutti senza adottare misure che favoriscano alcuni soggetti a svantaggio di altri.

Lara RICCIATTI (SEL), con riferimento all'articolo aggiuntivo Marco Di Stefano 32.0108, ricorda come la figura professionale del parafarmacista, creata nel 2006, sia stata nel tempo oggetto di una discriminazione grave. In particolare ricorda come i circa mille farmacisti titolare di parafarmacie siano stati esclusi ingiustificatamente dalla possibilità di vendere i farmaci di fascia C e come anche il provvedimento in esame, perseverando in tale direzione, costringerà molti di loro a chiudere le proprie attività.

Auspica quindi che il Governo trovi una soluzione a tale questione, anche prevedendo l'accesso dei parafarmacisti alla titolarità di farmacie attraverso l'espletamento di un concorso pubblico per titoli nel quale possa essere valorizzata la loro esperienza professionale.

Adriana GALGANO (SCpI), nel ricordare l'intervento svolto in Parlamento su tale tematica da Francesco Crispi nel 1888, evidenzia come sia paradossale parlare di liberalizzazione del settore delle farmacie, posto che permane la possibilità di ereditarne la titolarità. Nel condividere le considerazioni della deputata Ricciatti, preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo all'articolo aggiuntivo Marco Di Stefano 32.0108.

Marco DI STEFANO (PD) condivide solo parzialmente le considerazioni della Sottosegretaria Vicari, sottolineando come una legge sul libero mercato e sulla concorrenza preveda, inevitabilmente, che si tolga a qualcuno per dare giustamente ed equamente a qualcun'altro. Altrimenti rileva come ci si troverebbe di fronte a una legge contro la concorrenza e il libero mercato.

Ritiene inoltre, in analogia a quanto avvenuto in altri ambiti, che non vi siano impedimenti a intervenire anche su settori che sono stati, in precedenza, oggetto di liberalizzazione. In tale contesto, ritiene prioritario che il Governo, nel suo insieme, si faccia carico della necessità di trovare un punto di mediazione, così da evitare che molte parafarmacie siano costrette a chiudere, con conseguenti gravi problemi occupazionali. Ipotizza quindi la possibilità di consentire alle parafarmacie la vendita dei farmaci di fascia C senza che essi siano rimborsati da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, rileva come il provvedimento in esame sia il primo disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza e come, quindi, le questioni in esame potranno essere nuovamente affrontate nelle prossime leggi annuali in tale materia. Evidenzia quindi come l'articolo 32 intervenga sul settore delle farmacie al fine di modernizzarlo in modo che sia più aperto e competitivo e di attrarre anche in tale ambito nuovi investimenti a tutto vantaggio dei cittadini.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Marco Di Stefano 32.0108.

Daniele PESCO (M5S) chiede che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva a circuito chiuso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Piazzoni 32.0118, Famiglietti 32.070, Marco Di Stefano 32.0109, Giuseppe Guerini 32.0115, Paglia 32.0132 e Piazzoni 32.0119.

Giulia GRILLO (M5S) illustra il proprio articolo aggiuntivo 32.066, sottolineando come si tratti di una proposta razionale, la quale prevede la possibilità per le parafarmacie di vendere i farmaci di fascia C fissando tuttavia criteri e limiti precisi che tali esercizi commerciali e i loro titolari devono rispettare per essere abilitati alla vendita dei suddetti farmaci. Ricorda infatti come il suo gruppo ritenga tale genere di intervento normativo importante a favore dei cittadini italiani, e in particolare, dei giovani laureati che potrebbero trovare nel settore delle parafarmacie uno sbocco occupazionale importante.

Adriana GALGANO (SCpI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Grillo 32.066.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Grillo 32.066 e 32.060.

Adriana GALGANO (SCpI), nell'illustrare il proprio articolo aggiuntivo 32.0111, rammenta come, da recenti studi, sia emerso che la liberalizzazione dei farmaci di fascia C comporterebbe un importante ampliamento della concorrenza nel settore, con conseguente risparmio di circa 500 milioni di euro per i cittadini. Sottolinea quindi come ciò avrebbe effetti positivi per le famiglie

italiane nell'attuale momento di crisi economica sottolineando, altresì, che tale dovrebbe essere l'obiettivo principale del disegno di legge in esame, il quale è volto ad ampliare la concorrenza e non la competitività del sistema economico del Paese.

Giulia GRILLO (M5S) ricorda innanzitutto la posizione del Movimento 5 Stelle a favore di un consumo ragionato e razionale dei farmaci. Ritene peraltro che, mentre sono evidenti i vantaggi derivanti, in termini di risparmio per i cittadini e per i lavoratori delle parafarmacie, dalla liberalizzazione della vendita dei farmaci di fascia C, sia difficile comprendere quali sarebbero i benefici derivanti dall'ingresso delle società di capitali della titolarità delle farmacie, prevista dall'articolo 32. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo all'articolo aggiuntivo 32.0111.

Raffaello VIGNALI (AP) evidenzia come l'abbattimento dei costi di farmaci di fascia C conseguente alla liberalizzazione della vendita dei farmaci stessi non possa essere calcolato in quanto il prezzo dei farmaci stessi non viene fissato dalle farmacie, bensì dalle case farmaceutiche produttrici, di concerto con il Ministero della salute.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD) precisa come ciò sia vero solo per quanto riguarda i farmaci brevettati.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ricorda come l'articolo 32 del decreto-legge 201 del 2011 (cosiddetto Salva Italia) consenta alle farmacie di operare sconti sui prezzi dei farmaci di fascia C.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Galgano 32.0111, Marco Di Stefano 32.0110, Carrella 32.0129 e Giuseppe Guerini 32.0117.

Alessandro PAGANO (AP) illustra il proprio articolo aggiuntivo 32.082, precisando come esso affronti la tematica della semplificazione della vendita di medicinali omeopatici, i quali sono soggetti alla stessa

regolamentazione che disciplina i medicinali cosiddetti tradizionali, anche per quanto riguarda le sperimentazioni cliniche richieste, le quali risultano eccessivamente costose. In tale ambito la proposta emendativa si propone di abbattere i costi relativi alla commercializzazione dei suddetti prodotti e di favorirne quindi il mercato, in termini concorrenziali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Pagano 32.082 e Silvia Giordano 32.061.

Giulia GRILLO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Baroni 32.056, il quale si propone di favorire l'ingresso sul mercato di farmaci equivalenti intervenendo sui tempi di svolgimento delle procedure di registrazione dei medicinali e del cosiddetto *patent linkage*, affinché i farmaci equivalenti possano essere prontamente introdotti sul mercato alla scadenza dei brevetti dei farmaci cosiddetti « originali ».

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Baroni 32.056 e Grillo 32.055.

Ivan CATALANO (SCpI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 32.072, sul quale i relatori hanno espresso un parere favorevole limitatamente alla lettera a), ritiene opportuno specificare che la modifica ivi prevista si riferisce alla lettera b) dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 21 del 1992.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, concorda con tale correzione formale proposta.

La sottosegretaria Simona VICARI condivide la correzione della proposta emendativa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Catalano 32.072, come riformulato, e respingono gli articoli aggiuntivi Catalano 32.0113, Prodani 32.089 e 32.085, Bargero 32.0106, Prodani 32.086, Bargero 32.0107, Prodani

32.088, 32.090, 32.092, 32.091 e 32.093, nonché l'articolo aggiuntivo Cancellieri 32.035.

Aris PRODANI (Misto-AL) illustrando il suo articolo aggiuntivo 32.099, desidera richiamare l'attenzione dei relatori su un fenomeno di particolare rilevanza che interessa la sua regione e che riguarda il trasporto di persone esercitato da operatori non italiani senza alcuna autorizzazione o registrazione. Si tratta di un'attività condotta in regime di assoluta concorrenza sleale che l'articolo aggiuntivo da lui proposto tende affrontare prevedendo l'istituzione di un gruppo di lavoro.

Ivan CATALANO (SCpI) evidenzia un altro fenomeno meritevole di attenzione, che riguarda l'utilizzo da parte di *tour operator* cinesi dei veicoli a noleggio senza alcun rispetto della normativa vigente; ritiene pertanto che il gruppo di lavoro previsto nell'articolo aggiuntivo Prodani 32.099 possa affrontare anche tale delicata questione. Al riguardo ritiene che sia più opportuno presentare un ordine del giorno in Assemblea, che si dichiara fin da ora disponibile a sottoscrivere.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, ricorda come effettivamente prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari c'era stata occasione di discutere di questo tema ma riterrebbe senz'altro più opportuno affrontarlo in un ordine del giorno da presentare in Assemblea in quanto rappresenterebbe inserito in questo provvedimento rappresenterebbe, a suo giudizio, un intervento normativo del tutto ultroneo rispetto ai contenuti del disegno di legge.

Aris PRODANI (Misto-AL) dichiara di ritirare l'articolo aggiuntivo 32.099.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 32.0127, che prevede la nullità di qualunque patto in materia contrattuale che nel settore turistico obblighi l'impresa a non praticare prezzi e condi-

zioni migliorative rispetto a quelli praticati dalla medesima impresa per tramite di soggetti terzi. Ritiene che quello della concorrenza nelle imprese ricettive sia un tema da affrontare durante l'esame del provvedimento in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Abrignani 32.0127, Gebhard 32.06 e gli identici Abrignani 32.0126, Prodani 32.083 e Gebhard 32.05 limitatamente alle parti ammissibili.

Tiziano ARLOTTI (PD) intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 32.081, in materia di nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme *online*, ricorda come nell'audizione svoltasi nella giornata odierna nella Commissaria europea per la concorrenza la rilevanza di tale fenomeno sia stato sottolineato, in quanto coinvolge molti paesi europei. Sottolinea pertanto la necessità di un intervento normativo che riguardi tutti i grandi portali di prenotazione *on line* e auspica che tale soluzione possa essere individuata durante l'esame in Assemblea del provvedimento.

Giovanni PAGLIA (SEL) dichiara di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Arlotti 32.081, che affronta correttamente un tema assai importante e ritiene non si possa rinunciare a regolamentare fenomeni nuovi benché positivi. Ritiene pertanto che tale proposta emendativa vada assolutamente condivisa.

Gianluca BENAMATI (PD) a nome del gruppo del Partito Democratico sottolinea la condivisione del contenuto dell'articolo aggiuntivo presentato dal collega Arlotti sulla regolamentazione dei portali a tutela della concorrenza nel settore turistico; segnala peraltro come il suo gruppo seguirà le indicazioni dei relatori del Governo sull'articolo aggiuntivo. Ritiene quindi che occorra valutare quali soluzioni il Governo voglia trovare ai fini della discussione in Assemblea del provvedi-

mento, dal momento che anche oggi la Commissaria europea per la Concorrenza ha confermato, nel corso della sua audizione presso la Camera, la volontà della Commissione europea di arrivare su tale tema a una soluzione condivisa a livello europeo.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, considera opportuno non ritirare l'articolo aggiuntivo Arlotti 32.081, al fine di poter affrontare tale rilevante tematica, certamente meritevole di attenzione in Aula. Ricorda che nel corso dell'audizione dell'autorità *Antitrust* aveva lui stesso posto il tema delle grandi piattaforme online e delle procedure che la stessa autorità aveva aperto. Ritieni necessario quindi verificare l'esito di tali procedure in quanto si tratta di un settore produttivo, il turismo, fondamentale per lo sviluppo dell'economia del nostro Paese.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Arlotti 32.081, Abrignani 32.0124, Prodani 32.084, Colletti 32.073, 32.016 e 32.08, Ricciatti 32.04, Fantinati 32.037 e 32.038.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Zolezzi 32.024, ne illustra le finalità, specificando in particolare come esso sia finalizzato a regolamentare il mercato della gestione dei rifiuti, prevedendo la separazione tra chi esercita la raccolta e chi fa smaltimento dei rifiuti. Ne raccomanda quindi l'approvazione, in quanto ritiene vada assolutamente a vantaggio dei cittadini rendere le città più pulite, meno inquinate a tutela della salute.

Andrea VALLASCAS (M5S) ricorda come la Commissione europea abbia approvato una risoluzione, in data 2 luglio 2014, che prevede l'aumento del tasso di riciclo, incentivando tutti i paesi europei a muoversi verso una economia circolare. Ritieni necessario separare la gestione dei rifiuti dallo smaltimento. Invita quindi i componenti delle Commissioni riunite a valutare l'opportunità di approvare tale

proposta emendativa e stigmatizza l'aumento delle discariche presenti sul nostro territorio, come per esempio nella sua regione, la Sardegna.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea come la questione del conflitto di interessi nelle fasi di gestione dei rifiuti ed in particolare della raccolta e della gestione sia in realtà di competenza regionale e ritiene che la proposta emendativa in esame, così come formulata, possa confliggere con leggi regionali già in vigore.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zolezzi 32.024.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Vignaroli 32.023, recante disposizioni per favorire la libera iniziativa economica in materia di riutilizzo e riciclo di rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, ne raccomanda l'approvazione chiedendo alla maggioranza un'ulteriore riflessione. Per quanto riguarda in particolare il capoverso comma 3-*bis* del medesimo articolo aggiuntivo, sottolinea l'importanza di favorire il ruolo degli operatori del settore del riciclo e la possibilità di formazione dei consorzi.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, ricorda come sulla gestione dei rifiuti e del riciclo avesse preso l'impegno di compiere un ulteriore approfondimento; sottolinea infatti l'approvazione, nella seduta di martedì 8 settembre, dell'articolo aggiuntivo Cani 22.015, in materia di accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi e il parere favorevole espresso sull'articolo aggiuntivo Gadda 32.052. Sottolinea come tali interventi, sebbene specifici, costituiscano il segnale dell'impegno della maggioranza per affrontare tale tematica in modo più esaustivo, in sintonia con la Commissione Ambiente della Camera e con il Ministero dell'ambiente, attraverso un provvedimento legislativo *ad hoc*.

Daniele PESCO (M5S) ritiene che la risposta fornita dal relatore Martella non

possa soddisfarlo pienamente e stigmatizza il fatto che sia la maggioranza sia il Governo sui temi ambientali non riescano ad operare interventi più coraggiosi e auspica che in questa occasione possa essere fatto uno sforzo maggiore.

Gianluca BENAMATI (PD) riconosce come il tema dei consorzi di filiera rappresenti una questione di grande rilievo che prosegue da anni e che coinvolge interessi diversi. Il tema va certamente sviluppato con serietà affrontandolo in una visione di insieme probabilmente non in questo provvedimento che non rappresenta il provvedimento più adeguato.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, intervenendo ancora sull'articolo aggiuntivo Vignaroli 32.023 desidera precisare, con riferimento alla lettera *a*) che tale previsione è già disciplinata dall'articolo 238, comma 10, del Codice ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mentre la lettera *b*) si ritiene sia carente sotto il profilo delle autorizzazioni e della tracciabilità.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) comprende le considerazioni svolte dal relatore di cui condivide il ragionamento, ma sottolinea l'esigenza di intervenire in fretta su tale materia, di cui sottolinea le numerose problematiche.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Vignaroli 32.023.

Daniele PESCO (M5S), illustrando l'articolo aggiuntivo Crippa 32.025, evidenzia la difficoltà esistente nella costituzione di consorzi operanti nel settore dei rifiuti di imballaggio e sottolinea come la possibilità di prevedere la loro costituzione non a livello nazionale possa migliorare la situazione rendendo altresì possibile una più agevole tutela dell'ambiente. Consegna quindi ai relatori tale spunto di riflessione, auspicando che l'articolo aggiuntivo Crippa 32.025 possa essere accolto.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, rammenta come su questo punto sia già stato fatto uno sforzo accogliendo numerose proposte di modifica. Ritiene tuttavia che non sia opportuno procedere ad una riforma più complessiva e pertanto mantiene il parere contrario, sottolineando comunque che vi è stata un'apertura della maggioranza su tale tema.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Crippa 32.025 e Gadda 32.050.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Gadda 32.052.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Gadda 32.052, come riformulato.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Gadda 32.051 e Crippa 32.022 si intendono assorbiti dall'approvazione, in una precedente seduta, dell'articolo aggiuntivo Cani 22.015, mentre l'articolo aggiuntivo Crippa 32.026 deve intendersi assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Gadda 32.052, come riformulato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Pellegrino 32.03, Abrignani 32.0128, Vargiu 32.0112, Prodani 32.087 e Famiglietti 32.071.

Paolo PETRINI (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 32.014.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Capezzone 32.010, 32.011 e 32.012, nonché l'articolo aggiuntivo Boccadutri 32.07.

Gianluca BENAMATI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Portas 16.01, di cui è cofirmatario, avanzata dai relatori, sottolineando l'importanza che rivestono le mi-

sure volte ad incrementare l'efficienza nella distribuzione cinematografica da questo previste.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Portas 16.01, come riformulato.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il testo del disegno di legge,

come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti, per acquisire i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.35.

ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 16.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, in materia di concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica).

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-bis. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nelle modalità previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatari, anche in una sola delle dodici città capozona di cui al comma 1, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori:

- a) produzione;
- b) programmazione;
- c) esercizio;

d) edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici.

2-ter. L'Autorità, a tal fine, redige una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

16. 01. Portas, Benamati (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

ART. 32.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicate, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'unità sanitaria locale competente per territorio ».

32. 44. Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

Sopprimere la parola: intermediazione.

Conseguentemente, aggiungere le seguenti parole: dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo” »;

0. 32. 75. 5. Laffranco (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 ».

32. 75. I Relatori.

(Approvato)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale, previo pagamento di una tassa di concessione

governativa una tantum pari a 5.000 euro ».

32. 46. Pagano, Currò.

(Approvato)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale).

1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

32. 0116. Giuseppe Guerini.

(Approvato)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-bis.

SERVIZI DI TRASPORTO

ART. 32-bis.

(Noleggio con conducente di velocipedi).

1. All'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: « motocarrozzetta, » è aggiunta la seguente: « velocipede, ».

32. 072. Catalano (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Sostituzione del parere CONAI con il parere tecnico dell'ISPRA, organo terzo e indipendente non in conflitto di interessi).

1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 5, le parole: « dal Consorzio nazionale imballaggi » sono sostituite dalle seguenti: « dall'ISPRA ».

2. L'ISPRA provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

32. 052. Gadda, Dallai, Nardi, Vazio, Marco Di Maio, Piccoli Nardelli, Morani, Moretto, Donati, Fanucci, Piazzoni, Amoddio (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

COMMISSIONI RIUNITE

**VII (Cultura, scienza e istruzione)
e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 10 settembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.30 alle 15.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015) 240 final (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto	25
ERRATA CORRIGE	26

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 10 settembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.40.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015) 240 final.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 settembre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che, alla luce del dibattito svolto in sede plenaria nella seduta di ieri, 9 settembre, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,

della Commissione valuterà la possibilità di svolgere audizioni anche congiuntamente alla 1^a Commissione del Senato.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 10 settembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.45 alle 16.10.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 10 settembre 2015.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto.

Il Comitato si è riunito dalle 17 alle 17.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 497 del 4 agosto 2015, a pagina 47, prima colonna, settima

riga, la lettera *e*) deve intendersi come lettera *d*); a pagina 47, prima colonna, ventunesima riga, la lettera *f*) deve intendersi come lettera *e*); a pagina 47, prima colonna, venticinquesima riga, la lettera *g*) deve intendersi come lettera *f*).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi ed abb. (Parere alla XII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	27
ALLEGATO 1 <i>(Parere approvato)</i>	29
ALLEGATO 2 <i>(Parere alternativo del Movimento 5 Stelle)</i>	30
Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo ed abb. (Parere alla XIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	28

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 settembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Testo unificato C. 698 Grassi ed abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 settembre 2015.

Vanna IORI (PD) *relatrice*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Donatella AGOSTINELLI (M5S), nel richiamare le considerazioni già svolte nella seduta precedente, presenta e illustra una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sarà prima posta in votazione la proposta di parere della relatrice e che, in caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere presentata dai deputati del Movimento cinque stelle risulterà preclusa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati del Movimento cinque stelle.

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa.

Testo unificato C. 1373 Lupo ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 settembre 2015.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel rilevare la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori sui contenuti

del provvedimento in esame, riguardante materia delicata e complessa, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Michela ROSTAN (PD), *relatrice*, concorda con la richiesta testé formulata dal collega Ferraresi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da
disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698
Grassi ed abb.**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto;

condivisa la finalità del provvedimento, volto a prevedere misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere la responsabilità della loro assistenza;

condivisa la scelta di agevolare le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità, prevedendo allo stesso tempo condizioni dirette ad escludere il rischio dell'elusione fiscale;

rilevato che la formulazione dell'articolo 6, comma 1, sembrerebbe essere in contraddizione con la *ratio* del provvedimento nella parte in cui sarebbero esenti dall'imposta di successione e donazione solo i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio dei trust che siano stati istituiti in precedenza e non anche i trasferimenti ed i vincoli di destinazioni posti in essere al momento dell'istituzione del *trust*;

osservato che sarebbe pertanto opportuno modificare la formulazione del predetto comma 1 eliminando, attraverso la soppressione della parola « istituiti », il riferimento a *trust* che siano stati già costituiti;

sottolineata l'esigenza di ridurre il fenomeno dell'istituzionalizzazione delle

persone con disabilità grave che siano prive di sostegno familiare ai soli casi in cui non sussistano le condizioni che consentano a tali persone di continuare a vivere presso la propria abitazione o in gruppo appartamento o in casa famiglia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 6, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: « I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di *trust*, all'atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni »;

2) all'articolo 6, comma 3, lettera *b*), la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere tra le condizioni richieste per concedere l'esenzione fiscale di cui al comma 1, che l'atto istitutivo del *trust* indichi anche le attività assistenziali e le strutture necessarie per escludere o comunque ridurre fortemente il rischio della istituzionalizzazione della persona disabile.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da
disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698
Grassi ed abb.**

PARERE ALTERNATIVO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Premesso che:

il provvedimento in esame si compone di 10 articoli e prevede disposizioni in tema di assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare;

le finalità della proposta di legge sono indicate all'articolo 1 in cui vengono disposte misure di assistenza, cura e protezione in favore di persone con grave disabilità non dipendente da naturale invecchiamento e prive di sostegno familiare;

l'articolo 6 del provvedimento prevede che i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta di successione e donazione;

rilevato che;

il testo unificato in oggetto che ha implicazioni particolarmente complesse e tocca materie delicate, tende a coprire l'inosservanza di disposizioni già esistenti che dovrebbero già assicurare la presa in carico di tutti i soggetti bisognosi di cure e di una adeguata assistenza (si veda anche la L. 328/2000 cosiddetta Legge Turco);

il ricorso a forme di sostegno privato, derivante anche dal taglio alle risorse del settore socio-sanitario, sancisce, in defini-

tiva, il fallimento dello Stato sociale e non è rispettoso del dettato costituzionale;

si corre il serio e concreto rischio che le norme relative al trust vadano a tutelare non già i soggetti disabili ma i grandi patrimoni e si prestino ad agevoli meccanismi di elusione fiscale in quanto chi costituisce il vincolo in oggetto può usufruire dei relativi e numerosi benefici disposti;

l'ordinamento italiano non ha ancora una normativa interna che disciplini l'istituto del *Trust* essendosi limitata la legge 16 ottobre 1989, n. 364, unicamente a ratificare la convenzione sulla legge applicabile ai *trusts*, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985 e pertanto risulta essere alquanto inopportuna una previsione normativa che richiami sic et simpliciter tale istituto;

le numerose proposte emendative presentate dal Movimento 5 Stelle specificamente sull'articolo 6, in Commissione XII, cui è stato assegnato in sede referente il provvedimento in esame, volte, in primo luogo, alla espunzione del testo dell'articolo e, in subordine, a modificarne il testo al fine di rendere più trasparente il passaggio dei beni, una volta che il trust sia estinto sono state disattese;

si sarebbe potuto opportuno prevedere, ad esempio, che una volta esaurite le finalità del trust, il patrimonio che eventualmente residua sia esente da imposte di successione e donazione solo se lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile, oppure, che l'esenzione sia esclusa laddove il *trustee* effettui erogazioni, an-

ticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari del vincolo. Sarebbe stato altresì auspicabile prevedere che ove il residuo patrimonio costituito o vincolato in trust dovesse pervenire, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, siano dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione e il trustee sia obbligato in solido con i bene-

ficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta;

tutto ciò premesso, i membri del Movimento Cinque Stelle della commissione giustizia,

esprimono

PARERE CONTRARIO

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012. C. 3085 Governo

32

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 10 settembre 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro

dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012. C. 3085 Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.50 alle 16.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologica, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*) 33

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/CE che modifica le direttive 200/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. Atto n. 190 (Rilievi alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) 34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 35

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 settembre 2015. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologica, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.

C. 2004.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio 2015.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, ricorda che, nella precedente seduta del 1° luglio 2015, la sottosegretaria De Micheli aveva depositato agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, nella quale si rappresentava, tra l'altro, la necessità che fosse redatta una relazione tecnico-finanziaria aggiornata sul testo del disegno di legge di ratifica in esame. Ciò premesso, chiede pertanto alla rappresentante del Governo se tale relazione sia stata predisposta o sia comunque in fase di predisposizione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI comunica che la relazione tecnica, cui ha

testé fatto cenno il relatore, non risulta ancora pervenuta.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, preso atto delle informazioni rese dalla sottosegretaria De Micheli, reputa opportuno che la Commissione deliberi formalmente la richiesta della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, ciò anche al fine di disporre di un quadro di maggiore certezza in merito al prosieguo dei lavori.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quindici giorni, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 settembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/CE che modifica le direttive 200/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.

Atto n. 190.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 agosto 2015.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti in ordine alle eventuali implicazioni di carattere finanziario connesse al provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI assicura che i soggetti pubblici interessasti dall'applicazione del provvedimento in esame – regioni e province autonome, autorità di bacino e ISPRA – svolgeranno le funzioni previste dal provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 e secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/CE che modifica le direttive 200/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (atto n. 190);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che i soggetti pubblici interessasti dall'applicazione del provvedimento in esame (regioni e province autonome, autorità di bacino e ISPRA) svolgeranno le funzioni previste dal provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 e secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica;

valutata l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 2 in maniera ri-

spondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria »;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 2 si valuti l'opportunità di riformulare la relativa rubrica nei seguenti termini: « Clausola di invarianza finanziaria ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Fabio MELILLI (PD) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185-*bis* (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 36

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06330 Sottanelli: Problematiche relative all'inquadramento di oltre 700 dipendenti dell'Agenzia delle entrate 47

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 49

5-06331 Ribaudò: Rimborsi delle somme indebitamente versate da contribuenti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha colpito le province di Catania, Ragusa e Siracusa .. 48

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 52

5-06332 Paglia: Numero delle richieste di adesione alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali 48

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 55

5-06333 Ruocco: Iniziative per stabilire definitivamente il divieto di anatocismo bancario 48

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 56

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 settembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.

Atto n. 185-*bis*.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185-*bis*), approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri.

Lo schema di decreto è predisposto in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, che ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, il cui termine di attuazione è scaduto il 27 giugno scorso. Tuttavia, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 1 della citata legge n. 23 del 2014 dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della

legge n. 34 del 2015, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015, il termine per l'emanazione degli schemi di decreto trasmessi da Governo alle Camere entro la predetta data del 27 giugno è prorogato fino al 25 settembre 2015. Ricorda che, in attuazione della delega, sono stati emanati i seguenti provvedimenti:

il decreto legislativo n. 175 del 2014, relativo alle semplificazioni fiscali e alla dichiarazione dei redditi precompilata;

il decreto legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi;

il decreto legislativo n. 198 del 2014, riguardante la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni censuarie;

il decreto legislativo n. 127 del 2015, in materia di fatturazione elettronica, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

il decreto legislativo n. 128 del 2015, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente;

è in corso di pubblicazione il decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto del Governo n. 161-*bis*).

Il 27 giugno 2015 il Governo ha presentato in Parlamento ulteriori cinque schemi di decreto attuativi della delega, tra i quali quello oggi al nostro esame.

Rammenta che, come noto, sullo schema in esame la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con osservazioni; nella medesima data, l'analoga Commissione del Senato ha reso parere favorevole sul predetto schema, con osservazioni. Gli altri schemi di decreto sono:

lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (181), su cui la Commissione VI

Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con una condizione e alcune osservazioni; nella stessa data, la 6a Commissione Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole sul predetto schema, con alcune osservazioni;

lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (182), sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con alcune osservazioni; nella medesima data la Commissione 6^a Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole sul predetto schema, con alcune osservazioni;

lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (183), sul quale le Commissioni II Giustizia e VI Finanze della Camera hanno espresso parere favorevole il 5 agosto 2015, con condizioni e osservazioni; nella medesima data le analoghe Commissioni del Senato hanno espresso parere favorevole sul predetto schema, con condizioni e osservazioni;

lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (184), sul quale le Commissioni II Giustizia e VI Finanze della Camera hanno espresso parere favorevole il 5 agosto 2015, con condizioni e osservazioni; le analoghe Commissioni del Senato hanno reso parere favorevole sul predetto schema, con una condizione e alcune osservazioni.

Dà quindi conto dell'accoglimento o meno da parte del Governo delle osservazioni espresse dalle Commissioni competenti, rinviando, per il dettaglio delle norme contenute nel provvedimento, alla relazione svolta a suo tempo.

Per quanto riguarda la tempistica circa l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, segnala che il relativo termine è fissato al 19 settembre 2015.

Illustra quindi l'articolo 1 dello schema in esame, il quale novella in più parti la vigente disciplina dell'istituto della sospensione legale della riscossione, prevista dall'articolo 1, commi 537 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

In primo luogo, lo schema in esame sopprime la norma che consente di esperire la procedura di sospensione legale, oltre che nelle ipotesi tipizzate *ex lege*, anche in presenza di « qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso ». Scopo della modifica è evitare che possano essere presentate istanze con finalità meramente dilatorie; le ipotesi di sospensione legale della riscossione rimangono dunque solo quelle tipizzate *ex lege*.

Al riguardo rileva come non sia stata accolta l'osservazione di cui al punto n. 2) del parere formulato dalla 6^a Commissione Finanze del Senato che, in relazione all'articolo 1, invita il Governo a modificare la formula con cui si dispone l'abrogazione della norma che fa riferimento a « qualsiasi altra causa di inesigibilità » invocabile dal contribuente per avanzare l'istanza di sospensione. La Commissione Finanze del Senato suggerisce di introdurre una norma di chiusura più favorevole al contribuente rispetto all'abrogazione, ma comunque utile ad evitare opportunistiche richieste e invita dunque a valutare la possibilità di consentire la sospensione della riscossione – oltre nei casi previsti dalla legge – anche « per condizioni e situazioni non imputabili al debitore documentabili e verificabili dall'agente di riscossione ».

In merito segnala come il Governo, nella Relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame, affermi che la disciplina della sospensione è volta a dare una tutela immediata e provvisoria al contribuente in presenza di situazioni affette da vizi imputabili esclusivamente all'ente creditore o comunque riconducibili a disfunzioni nei flussi di trasmis-

sione telematica dei provvedimenti di sgravio e sospensione all'Agente della riscossione. La formulazione proposta dal Senato a parere del Governo eccede la ratio della norma: essa consentirebbe al contribuente di avvalersi dell'istituto della sospensione legale anche per vizi imputabili all'Agente della riscossione, ma altresì ad alterare l'iter procedimentale vigente, che attribuisce esclusivamente all'ente creditore la verifica della fondatezza dell'istanza. Inoltre, il Governo rileva che tale formulazione non risolve la necessità di evitare l'uso strumentale dell'istituto, realizzato con la presentazione di istanze meramente dilatorie, in quanto l'agente della riscossione può non riuscire a far fronte a tali istanze poiché privo degli elementi per verificarne la fondatezza, anche solo di massima. La disciplina della sospensione legale riguarda infatti la correttezza dei presupposti dell'iscrizione a ruolo e, quindi, atti precedenti all'affidamento del carico allo stesso agente della riscossione. Il Governo ritiene dunque che le casistiche già elencate dalla legge, nonché le ulteriori ordinarie forme di tutela, siano del tutto idonee ad assicurare protezione al debitore nelle ipotesi di gravi disfunzioni operative che possono determinare un'iscrizione a ruolo non dovuta. La Relazione rileva inoltre come si debba anche tenere in considerazione la gravità delle conseguenze (annullamento del credito pubblico) connesse a un eventuale ritardo nel riscontro al richiedente, che si determinerebbe in caso di anomalo e ingiustificato proliferare di istanze generiche.

Rileva come sia stata accolta l'osservazione di cui alla lettera a) del parere espresso dalla VI Commissione Finanze e tesoro della Camera; di conseguenza è stato ridotto da 90 a 60 giorni il termine entro il quale il debitore può presentare la domanda di sospensione della riscossione a pena di decadenza.

Inoltre, con le norme in esame viene soppresso il termine di sessanta giorni decorsi i quali l'ente creditore si pronuncia in ordine all'istanza; sono altresì

modificate le modalità di comunicazione dell'esito dell'esame dell'istanza al creditore e all'agente della riscossione.

La Relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame chiarisce che è stato preso in considerazione anche quanto evidenziato dalla 5^a Commissione Bilancio del Senato: essa, nel proprio parere, paventa che la soppressione del termine di 60 giorni – previsto dalla vigente disciplina della sospensione della riscossione, in favore dell'Amministrazione, per rispondere alla richiesta di sospensione da parte del debitore – possa produrre effetti negativi sul gettito fiscale in termini di cassa.

Il Governo chiarisce che la suddetta modifica non comporterebbe un allungamento dei tempi necessari per la conclusione della procedura di riscossione, ma anzi produrrebbe un effetto opposto: la soppressione di tale termine, che si reputa essere limitante dell'operatività dell'ente creditore, a parere del Governo consentirebbe a quest'ultimo di poter rispondere al debitore senza attendere il decorso dei predetti 60 giorni previsto dalla normativa vigente. Al contempo il Governo non ravvisa effetti negativi in termini di cassa. Stante peraltro il disposto del comma 540, che prevede l'annullamento del ruolo decorso 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione, senza che il contribuente abbia avuto risposta, il termine di 60 giorni in esame viene considerato palesemente ordinatorio.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2 del provvedimento, il quale intende ridurre il divario normativo esistente in materia di rateazione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti di alcuni istituti definitivi dell'accertamento, nonché a semplificare gli adempimenti del contribuente. In estrema sintesi, le norme in esame:

per quanto riguarda le rateazioni di somme dovute a seguito di controlli automatici e controlli formali sulle dichiarazioni, elevano da sei a otto il numero delle rate per gli importi inferiori o pari a cinquemila euro;

per quanto riguarda la rateazione delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione abbassano la soglia per accedere ad un numero di rate superiore ad otto (al massimo sedici) da 51.646 a cinquantamila euro: viene specificato che le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre;

modificano l'impianto normativo relativo al caso di acquiescenza del contribuente, tra l'altro prevedendo l'estensione delle agevolazioni legate all'acquiescenza, specie con riferimento alla riduzione delle sanzioni;

disciplinano con modalità univoche il pagamento delle somme rateizzate successivamente all'accertamento con adesione e delle sanzioni ridotte a seguito di acquiescenza.

Al riguardo non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *b*) del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera, con la quale si chiede di uniformare i termini di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamenti bonari con i termini di rateazione previsti per gli istituti deflattivi dell'acquiescenza e dell'accertamento con adesione.

Evidenzia come il Governo in merito non reputi opportuna tale equiparazione, considerata la diversa natura del recupero da liquidazione e da controllo formale rispetto al recupero da controllo sostanziale. Reputa inoltre che tale modifica comporterebbe maggiori oneri per la finanza pubblica, ritardando gli incassi delle entrate da liquidazione e controllo formale.

L'articolo 3 dello schema procede alla revisione della disciplina sanzionatoria in materia di rateizzazione dei debiti tributari, prevedendo che ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Sono razionalizzati e differenziati gli inadempimenti relativi al pagamento rateale (in caso di controlli automatici e formali, nonché a seguito di accertamento con adesione); è introdotta l'ipotesi di lieve inadempimento in cui non si ha la decadenza dal beneficio della dilazione. Viene esplicitata la possibilità del contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso evitando l'iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti.

A tale riguardo segnala come sia stata parzialmente accolta l'osservazione di cui alla lettera c) del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera con riferimento al cosiddetto inadempimento lieve; in particolare, è stato ampliato da cinque a sette giorni (rispetto ai dieci giorni prospettati dalla Commissione) il versare tardivamente la prima rata senza incorrere nella decadenza dal beneficio della rateazione.

L'articolo 4 disciplina in modo univoco i termini per la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti agli inadempimenti di pagamenti rateizzati (di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dallo schema in commento). Sono poi disciplinati gli specifici termini di notifica delle cartelle in caso di crisi aziendale e della persona fisica (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, composizione di crisi da sovraindebitamento e piano del consumatore).

Illustra l'articolo 5, che modifica la disciplina del cosiddetto accertamento esecutivo, allo scopo di consentire al contribuente, in tale ipotesi, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, al ricorrere di evidenze specifiche che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

In sintesi, viene previsto che l'accertamento diventi esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, in luogo di sessanta giorni dalla notifica; la sospensione automatica prevista dalla legge non opera in caso di

accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.

Al riguardo non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera i) del parere della VI Commissione Finanze della Camera, che suggerisce di disporre l'esecutività della cartella di pagamento dopo centoventi giorni dalla notifica della cartella stessa, anziché prevedere che l'accertamento sia esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

Al riguardo fa presente come il Governo non rinvenga valide ragioni per differire di ulteriori 60 giorni il termine entro il quale, a seguito della notifica della cartella, il debitore deve provvedere al pagamento se non vuole incorrere in mora ed essere soggetto all'azione esecutiva dell'agente della riscossione; si ritiene che il termine di 60 giorni dalla notifica sia coerente con quello per proporre ricorso. Inoltre si ritiene che un differimento possa costituire un ingiustificato ostacolo a un tempestivo recupero dei carichi di cui si è omesso il pagamento, senza comportare alcun vantaggio per il contribuente che versa in situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere.

Non è stata invece accolta l'osservazione di cui alla lettera l) del predetto parere della VI Commissione Finanze della Camera, che invita il Governo a valutare di rendere esecutivo l'avviso di intimazione dopo trenta giorni dalla notifica e di prolungare la sua validità ad un anno. L'avviso di intimazione viene emesso nei confronti del contribuente che, oltre ad essere inadempiente nel pagamento della cartella, è altresì rimasto inattivo a fronte della possibilità di chiedere la rateazione delle somme dovute.

A parere del Governo la tutela delle ragioni del debitore è già realizzabile nei 60 giorni successivi alla notifica della cartella, nella sua funzione di titolo esecutivo. Dal momento che la notifica dell'avviso di intimazione è funzionale a rinnovare l'efficacia di un titolo esecutivo (la cartella) già formalmente notificato e evidentemente non sospeso in via ammi-

nistrativa o giudiziale, si ritiene che il termine di legge di cinque giorni per provvedere al pagamento sia coerente con le predette esigenze di tutela. La Relazione chiarisce inoltre che un differimento a 30 giorni renderebbe ingestibile la conclusione delle operazioni di pignoramento presso terzi – ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 – in tutti i casi in cui, al momento della segnalazione da parte della PA debitrice del soggetto iscritto a ruolo, il titolo esecutivo non sia più efficace e vada, pertanto, rinnovato. Ai sensi della specifica disciplina, infatti, il pignoramento in esame deve essere notificato entro 30 giorni dalla segnalazione dell'inadempienza, termine oltre il quale la PA è, comunque, legittimata a provvedere al pagamento.

Relativamente alla proposta di prolungare la validità dell'avviso di intimazione di un anno, segnala come il Governo esprima parere negativo, in quanto l'avviso di intimazione appare prodromico all'avvio delle procedure esecutive; inoltre ricorda che il termine attuale è maggiore di quello previsto, per il precetto, dall'articolo 481 del codice di procedura civile (90 giorni).

Passa quindi a illustrare l'articolo 6 dello schema, con il quale si intendono semplificare e cadenzare gli adempimenti del contribuente potenzialmente truffato in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento da parte dell'intermediario, a tal fine sostituendo l'articolo 1 della legge n. 423 del 1995.

Viene eliminata la norma che subordina la sospensione del pagamento delle sanzioni nei confronti del contribuente, oltre che alla dimostrazione di aver fornito opportuna provvista al professionista, al pagamento dell'imposta ancora dovuta; nel caso di provvedimento definitivo di assoluzione del professionista, si stabilisce che non vi è una maggiorazione delle sanzioni a carico del contribuente. Viene ampliato il periodo di sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione.

L'articolo 7 dello schema sostituisce integralmente l'articolo 38 del decreto legislativo n. 346 del 1990, recante il Testo unico delle imposte di successione e donazione, allo scopo di uniformare le disposizioni sul pagamento e la rateizzazione dell'imposta di successione alle altre proposte di modifica normativa avanzate col provvedimento in esame, in particolare con gli esiti dei controlli automatizzati, dei controlli formali e dell'accertamento con adesione.

Viene inoltre recepito nell'ambito del richiamato Testo Unico quanto previsto dall'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (anch'esso introdotto dal provvedimento in esame, all'articolo 3 dello schema) in tema di inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate.

Con l'articolo 8 dello schema viene introdotto un periodo all'interno dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 in tema di autocompensazione di imposta, allo scopo di consentire il rimborso delle eventuali eccedenze di credito utilizzate in compensazione secondo le regole previste dalle singole leggi d'imposta.

Segnala quindi come l'articolo 9 dello schema in esame, relativo agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, sia stato riscritto anche in coerenza a quanto osservato nei pareri espressi dalla VI Commissione Finanze della Camera e dalla 6^a Commissione Finanze del Senato.

Resta ferma – come nell'articolo 9 dell'atto originario – la riduzione dell'onere di riscossione che grava sui debitori iscritti a ruolo: esso passa dall'otto per cento sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora al sei per cento (misura abbattuta del 50 per cento, in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella). I debitori iscritti a ruolo sopportano, altresì, gli oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri

atti di riscossione. Viene previsto che anche gli enti creditori contribuiscano alla remunerazione del sistema.

In primo luogo (con una modifica al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999), entro il 31 gennaio di ciascun anno Equitalia Spa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, deve individuare e rendere pubblici, sul proprio sito web, i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione.

Rispetto alla formulazione originaria, gli oneri della riscossione ed esecuzione sono commisurati ai costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione e non più al costo di funzionamento del servizio. Siffatta modifica non è indicata nelle osservazioni e nelle condizioni espresse dalle competenti Commissioni di Camera e Senato.

Inoltre specifica come (ai sensi del novellato comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999), gli oneri di riscossione ed esecuzione siano così ripartiti:

una quota a carico del debitore (oneri di riscossione), nella seguente misura: se il debitore riceve la cartella di pagamento e paga le somme iscritte a ruolo entro sessanta giorni dalla data di ricezione della medesima, è posto a suo carico l'uno per cento delle somme riscosse, in caso di riscossione spontanea, ovvero il tre per cento in tutti gli altri casi, oltre alle spese di notifica della cartella; se il debitore paga oltre i sessanta giorni dalla notifica, l'onere a suo carico si eleva al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e degli interessi di mora (maturati in favore dell'ente creditore) riscossi; viene sostanzialmente ripresa la formulazione dell'atto n. 185, con una maggiore diversificazione degli oneri di riscossione posti a carico del debitore;

una quota (spese esecutive) correlata all'attivazione di una procedura cautelare o esecutiva, posta anch'essa a carico del debitore. Viene demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia la misura degli oneri a carico del

debitore, sia la tipologia di spese oggetto di rimborsi; la formulazione utilizzata è analoga a quella già prevista dall'articolo 9 dell'atto n. 185. Ricorda che attualmente il rimborso delle spese di procedura trova regolamentazione nel DM 21 novembre 2000, che elenca, con enunciazione tassativa, le attività soggette a rimborso e la misura di tale rimborso. La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce che l'elencazione non è esaustiva, alla luce delle plurime modifiche normative con le quali sono state previste nuove attività a carico degli agenti della riscossione, introdotte anche quali condizioni di procedibilità, che necessitano di trovare adeguato ristoro nel nuovo decreto;

sempre a carico del debitore, una quota correlata alla notifica della cartella e degli altri atti della riscossione (analogamente, anche in tal caso, a quanto previsto dall'atto n. 185);

con elemento di novità rispetto all'atto n. 185 è prevista una quota, a carico dell'Ente creditore che si avvale degli agenti della riscossione, ove vi sia un provvedimento di sgravio per indebitato, nella misura da determinarsi con il richiamato decreto ministeriale; tale previsione è espressamente introdotta dallo schema in commento;

una quota, comunque posta a carico dell'Ente creditore, pari al tre per cento delle somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella (analogamente a quanto già previsto nell'atto n. 185).

Segnala come non sia stata invece accolta l'osservazione di cui al punto n. 4, lettera a) del parere reso dalla 6a Commissione Finanze e tesoro del Senato per la parte (ultimo punto dell'elenco) che invita il Governo a valutare un'eventuale riduzione dell'aggio al 7 per cento, non dunque al 6 per cento.

Con previsioni ulteriori rispetto al disposto dell'articolo 9 dell'atto n. 185, le norme in commento dispongono, analogamente alla disciplina oggi vigente (attuale

articolo 17, comma 6-bis del decreto legislativo n. 112 del 1999), che (novellato comma 3 dell'articolo 17) sia effettuata una anticipazione annuale, a carico degli enti creditori che si sono avvalsi dell'agente della riscossione, del rimborso degli oneri di esecuzione afferenti alle posizioni debitorie provvisoriamente inesigibili (all'esito della procedura cautelare o esecutiva svolta). Gli enti creditori versano, se tempestivamente richiesto, il rimborso delle spese esecutive entro il 30 giugno di ciascun anno solare, salvo diniego definitivo del discarico, nel qual caso l'Agente della riscossione restituisce all'Ente creditore l'importo anticipato maggiorato degli interessi legali.

Viene stabilito, inoltre (nuovo comma 4 dell'articolo 17), che restano a carico degli enti creditori fruitori del servizio:

a) in caso di mancata ammissione al passivo di una procedura concorsuale, ovvero in caso di mancata riscossione nell'ambito della stessa procedura, il cinquanta per cento degli oneri di riscossione (di cui al comma 2, lettera a), numeri 2 e 3) dell'articolo 17, come novellato dalle norme in commento, nel caso di pagamento entro sessanta giorni di notifica dalla cartella o successivamente a tale termine);

b) in caso di sgravio o di definitiva inesigibilità della quota, il cinquanta per cento delle spese esecutive e di quelle correlate alla notifica della cartella e degli altri atti della riscossione.

Segnala come i commi 3 e 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, novellato dall'articolo 9, comma 1 dello schema, per ciò che appare come un mero errore materiale, contengono un riferimento interno al « comma 3 » del medesimo articolo 17, evidentemente da riferirsi al comma 2.

L'articolo 9, comma 2 dello schema prevede che, in caso di mancata erogazione, da parte degli enti creditori, nel termine stabilito, delle anticipazioni previste dal comma 4 del nuovo articolo 17, afferenti ai rimborsi delle spese sostenute

dall'agente della riscossione per lo svolgimento delle procedure cautelari ed esecutive, continua ad applicarsi la disciplina attuale, in base alla quale l'agente della riscossione può trattenere l'importo di propria spettanza all'atto del riversamento, allo stesso ente, delle somme iscritte a ruolo, rimosse per conto di quest'ultimo.

Al comma 3 dell'articolo 9 si dispone che il primo decreto cui è demandata la fissazione degli oneri afferenti alle spese di procedura, di notifica e di lavorazione degli sgravi per indebitato, nonché la tipizzazione delle suddette spese di procedura sia emanato entro il 30 ottobre 2015.

Anche in tale caso segnala come il riferimento al comma 3 dell'articolo 17, sia da riferirsi al comma 2.

Al comma 4 viene introdotta una disposizione transitoria, che mantiene fermo il precedente regime, limitatamente ai carichi affidati alla società sino al 31 dicembre 2015, come suggerito dalle Commissioni parlamentari.

Al comma 5, al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico in fase prima applicazione del nuovo regime, viene previsto che l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare della funzione nazionale della riscossione provveda ad erogare ad Equitalia S.p.A. (ricompresa, unitamente alle altre società di riscossione dalla medesima partecipate, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004) una quota di salvaguardia per il triennio 2016-2018.

Tale quota, definita nel suo importo massimo pari a quaranta milioni di euro per l'anno 2016, a quarantacinque milioni di euro per l'anno 2017 e a 40 milioni di euro per l'anno 2018, che costituisce un meccanismo di integrazione delle ordinarie forme di remunerazione, viene corrisposta previa individuazione delle effettive necessità conseguenti all'accertamento di una contrazione dei ricavi, connessa alla riduzione dell'aggio (ora qualificato « oneri di riscossione ») alla luce delle evidenze del bilancio annuale certificato.

Il comma 6 abroga il comma 13-quinquies dell'articolo 10 del decreto-legge n. 201 del 2011.

È stato dunque parzialmente accolto quanto osservato dalla 6a Commissione Finanze del Senato e dalla VI Commissione Finanze della Camera (lettera d) del parere), con riferimento al citato articolo 9. In particolare, segnala come sia stato accolto l'invito:

ad inserire una disciplina transitoria che mantenesse fermo il precedente regime, limitatamente ai ruoli affidati agli agenti stessi prima del 1° gennaio 2016 e che prevedesse forme di integrazione dei ricavi degli agenti della riscossione, ove non fosse possibile garantirne l'equilibrio economico e finanziario nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di remunerazione, fermo restando per gli agenti stessi l'obbligo di proseguire e intensificare i percorsi di efficientamento intrapresi;

a confermare la già vista regola vigente per la quale, in caso di annullamento del ruolo, per effetto di provvedimento di sgravio, o in caso di inesigibilità le spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica sono poste a carico degli enti, nonché quella che stabilisce l'anticipazione di tali spese nell'anno successivo a quello di maturazione delle stesse;

ad aggiornare gli importi relativi ai rimborsi per le spese di esecuzione, prevedendo altresì l'ampliamento delle tipologie di atti per i quali tali rimborsi possono essere richiesti, in relazione alle nuove attività richieste agli agenti della riscossione.

Nel silenzio della Relazione illustrativa, non sembra essere stata completamente accolta l'analoga osservazione delle Commissioni parlamentari competenti (contenuta nella lettera e) del parere della VI Commissione Finanze della Camera e nel numero 4), lettera b), del parere della 6a Commissione del Senato), le quali invitano il Governo a valutare una maggiore graduazione, anche sotto forma di rimborsi

spese o di sanzioni, degli oneri posti a carico dei debitori soggetti a procedure di riscossione coattiva in relazione all'attività svolta dall'agente della riscossione, « anche al fine di tenere conto dei principi contenuti nell'ordinanza n. 147/2015 della Corte Costituzionale ».

Rammenta che detta ordinanza ha dichiarato inammissibile la questione sollevata da alcune Commissioni tributarie provinciali, che contestavano l'eccessiva onerosità a carico del debitore rispetto al costo effettivo della procedura e l'assenza di una connessione tra aggio e capacità contributiva, adducendo i giudici di legittimità una carenza nella descrizione della fattispecie e nella motivazione; rileva come si sia dunque ritenuto impossibile effettuare la necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulle decisioni richieste ai rimettenti.

Sono state invece accolte l'osservazione posta dalla 5ª Commissione Bilancio del Senato e la condizione posta dalla V Commissione Bilancio della Camera, inserendo a tal fine il comma 7 all'articolo 9, ai sensi del quale dall'attuazione delle nuove disposizioni in tema di remunerazione del servizio della riscossione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva quindi come, con l'articolo 10 dello schema, si intenda apportare alcune modifiche alla vigente disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo, oggetto di numerosi interventi nel corso del tempo (da ultimo con il decreto-legge n. 69 del 2013). In sintesi:

per ottenere la dilazione è sufficiente che il contribuente dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà; in tal caso l'agente della riscossione deve concedere (in luogo di averne la facoltà) la rateizzazione; ove le somme siano di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;

viene chiarito che è possibile iscrivere fermo amministrativo di beni mobili registrati, al pari di quanto già previsto per

l'ipoteca, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rateizzazione;

viene chiarito il regime delle azioni esecutive e di recupero coattivo conseguenti alla richiesta di rateazione;

è abbassato da otto a cinque il numero di rate non pagate che condizionano la decadenza dal beneficio, ma si consente di accedere a un nuovo piano di rateazione anche ove si sia già decaduti dal precedente, a specifiche condizioni.

In merito segnala come sia stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *m*) del parere della VI Commissione Finanze della Camera, introducendo un comma *3-bis* all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ai sensi del quale, in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Inoltre, allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.

È stata altresì accolta l'osservazione di cui alla lettera *o*) del parere della VI Commissione Finanze della Camera, introducendo la possibilità, per semplificare l'adempimento per i contribuenti e assicurare maggiore certezza e puntualità all'Erario in ordine al pagamento delle rate, nel caso di rateazione del debito, di effettuare il relativo pagamento anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

Non è stata invece accolta l'osservazione di cui alla lettera *h*) del parere della VI Commissione Finanze della Camera, riguardante la possibilità di prevedere che il contribuente possa richiedere la rateizzazione delle somme dovute a titolo di secondo acconto ai fini IRPEF e IRES,

nonché di chiedere una rateizzazione parziale, al fine di potenziare gli strumenti di flessibilità in tale ambito. A parere del Governo tale modifica comporterebbe maggiori oneri per la finanza pubblica.

Non è stata invece accolta l'osservazione di cui alla lettera *n*) del parere della VI Commissione Finanze della Camera, relativa all'introduzione della possibilità di pagare le cartelle anche attraverso il modello F24, al fine di semplificare l'adempimento per i contribuenti.

La Relazione al riguardo reputa che il pagamento della cartella notificata dagli agenti della riscossione mediante F24 comporterebbe uno stravolgimento dell'attuale assetto organizzativo del sistema di riscossione coattiva, con maggiori oneri a carico dell'Agenzia per i costi di intermediazione, oltre a generare delle problematiche di ordine tecnico/contabile che necessiterebbero di adeguato approfondimento. Resterebbero comunque dovuti gli interi importi da pagare all'agente della riscossione, compreso l'aggio.

Fa presente quindi come non sia stata altresì accolta l'osservazione di cui al punto 5 del parere della 6^a Commissione Finanze del Senato, la quale – temendo che l'autodichiarazione del contribuente della temporanea situazione di obiettiva difficoltà potesse determinare comportamenti opportunistici – propone che la possibilità di ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, possa essere concessa dall'agente di riscossione fino ad un massimo di settantadue rate solo nel caso in cui il contribuente documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà indipendentemente dal valore delle somme iscritte a ruolo.

La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce, tra l'altro, che l'automaticità del beneficio della dilazione in tale ipotesi risponde ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega (in particolare al criterio direttivo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 23 del 2014, riguardante necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi e patrimo-

niali dei debitori e di armonizzare e omogeneizzare le norme in materia di rateazione).

Illustra l'articolo 11 dello schema, che modifica la disciplina dell'annullamento o di revoca in autotutela degli atti dell'amministrazione finanziaria, consentendo al contribuente cui sia stato comunicato un provvedimento di autotutela parziale di avvalersi dei benefici previsti dalle singole leggi di imposta e l'articolo 12 dello schema, il quale intende razionalizzare e uniformare la disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali.

Viene previsto che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti; viene previsto termine univoco (30 giorni dal termine del periodo di sospensione) entro cui devono essere effettuati i versamenti interessati dalla sospensione. Viene stabilito che nelle medesime ipotesi i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

L'articolo 13 dello schema introduce una complessiva revisione della misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo.

Il tasso di interesse viene determinato preferibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle norme primarie e secondarie vigenti; per gli interessi di mora si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Viene in-

fine disposto che la misura del tasso di interesse può essere rideterminata annualmente con decreto Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo rileva come sia stata accolta l'osservazione di cui alla lettera g) del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera, sopprimendo la norma che ripristinava la previsione secondo cui gli interessi di mora si producono anche con riferimento alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi.

In attuazione della condizione espressa dalla 5^a Commissione Bilancio del Senato, nonché della seconda condizione della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, è stato modificato l'ultimo comma dell'articolo prevedendo che dall'attuazione della norma non devono derivare « nuovi o maggiori » oneri per la finanza pubblica, in luogo di soli oneri.

In accoglimento del numero 3) delle osservazioni contenute nel parere della 6^a Commissione Finanze del Senato, è stato introdotto nello schema in esame un nuovo articolo 14, per potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica.

In particolare viene previsto che la notifica della cartella possa essere eseguita, con le modalità di legge, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Per le imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché per i professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Qualora l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido, la notificazione viene eseguita mediante deposito presso la Camera di Commercio competente per territorio. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura.

Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata,

che ne facciano richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con le suddette modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005).

Le norme introdotte trovano applicazione per le notifiche effettuate dal 1° giugno 2016.

L'articolo 15 dello schema (corrispondente all'articolo 14 dell'atto n. 185) reca la disciplina transitoria, in particolare disponendo una specifica decorrenza per alcune delle norme recate dalla proposta normativa in esame.

Al riguardo segnala come sia stata parzialmente accolta l'osservazione di cui alla lettera *f*) del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera, introducendo la possibilità per il contribuente di chiedere un ulteriore piano di rateazione nel caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche con riferimento ai piani di rateazione decaduti nei 24 mesi antecedenti all'entrata in vigore del decreto.

Tuttavia, tale possibilità viene concessa solo ai piani di rateazione delle somme iscritte a ruolo, mentre non è prevista – come invece aveva richiesto la VI Commissione Finanze della Camera – per i piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione.

Al riguardo preannuncia fin d'ora la sua intenzione di formulare un'osservazione affinché tali contribuenti, più virtuosi dei primi, possano accedere ad un nuovo piano di rateazione senza bisogno di dover essere iscritti a ruolo e di pagare, quindi, sanzioni e interessi.

Auspica quindi che sia possibile esprimere il parere sul provvedimento in tempi rapidi, anche prima dell'espressione del parere sugli altri schemi di decreto di attuazione della delega fiscale trasmessi dal Governo.

Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 10 settembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.40.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che l'interrogazione 5-06330 Sottanelli è stata sottoscritta anche dalla deputata Galgano.

5-06330 Sottanelli: Problematiche relative all'inquadramento di oltre 700 dipendenti dell'Agenzia delle entrate.

Adriana GALGANO (SCpI) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Adriana GALGANO (SCpI) ringrazia la sottosegretaria per la risposta, riservandosi di presentare un ulteriore atto di sindacato ispettivo al fine di conoscere i risultati degli ulteriori approfondimenti prospettati nella risposta stessa.

5-06331 Ribaudò: Rimborsi delle somme indebitamente versate da contribuenti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha colpito le province di Catania, Ragusa e Siracusa.

Francesco RIBAUDO (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco RIBAUDO (PD) ringrazia per la risposta molto ampia e puntuale. Rileva come le decisioni della Commissione europea richiamate nella risposta stessa siano state approvate dopo la conclusione del contenzioso insorto in materia, auspicando quindi che entro il mese di settembre si possa dare soluzione a tale annosa questione.

5-06332 Paglia: Numero delle richieste di adesione alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come la risposta fornita dalla Sottosegretaria non

fornisca i dati, pure richiesti dall'interrogazione, circa l'importo complessivo delle richieste di adesione alla procedura di collaborazione volontaria. Sottolinea inoltre come il Governo abbia perso l'occasione per fornire al Parlamento e a tutti i soggetti interessati un chiarimento, molto atteso, circa l'eventualità di disporre una proroga dei termini di adesione alla predetta procedura di collaborazione volontaria, preferendo evidentemente mantenere una situazione di incertezza su tale questione.

5-06333 Ruocco: Iniziative per stabilire definitivamente il divieto di anatocismo bancario.

Carla RUOCCO (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Carla RUOCCO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, rilevando tuttavia come sarebbe necessario istituire un meccanismo efficace di tutela dei consumatori, al fine di garantire, in particolare, i correntisti che versano in situazioni di difficoltà economica.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

5-06330 Sottanelli: Problematiche relative all'inquadramento di oltre 700 dipendenti dell'Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro quali iniziative intenda adottare per risolvere la questione relativa a circa 700 dipendenti dell'Agenzia delle entrate che, dopo essere passati, a seguito di concorso interno, dall'area B – posizione B3 – all'area C – posizione C1, sono stati recentemente retrocessi all'area inferiore a conclusione di un lungo *iter* giudiziario caratterizzato da sentenze di opposto tenore.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.

Nel contratto integrativo del Ministero delle finanze sottoscritto nel 2000 in applicazione del CCNL di comparto 1998-2001 (in data perciò antecedente all'istituzione delle agenzie fiscali) sono stati previsti concorsi interni per il passaggio dalle posizioni B1, B2 e B3 dell'area B (oggi area II) alla posizione iniziale C1 dell'area C (oggi area III) per un totale di circa 4.000 posti.

I bandi di concorso, emanati nel 2001 dalle nuove agenzie, prevedevano un percorso formativo di qualificazione e aggiornamento professionale, al quale era ammesso un numero di candidati pari ai posti messi a concorso maggiorato del 20 per cento. Al termine del percorso formativo era previsto un esame finale orale. L'ammissione al percorso formativo era determinata da una graduatoria basata sui titoli posseduti dai candidati, fra i quali assumeva un peso preponderante l'anzianità di servizio.

Tenuto conto del determinante fattore dell'anzianità di servizio, un gruppo consistente di dipendenti collocati nella posi-

zione apicale B3 dell'area B, possedendo un'anzianità minore rispetto ad altri colleghi in posizione inferiore B1 o B2, avrebbero perso *a priori* qualunque *chance* di passaggio all'area superiore risultando per loro sarebbe risultato in partenza escluso il percorso formativo in argomento.

Secondo l'Agenzia delle entrate detta situazione avrebbe concretizzato una violazione della pronuncia con la quale la Corte Costituzionale aveva nel frattempo sancito il divieto del cosiddetto « doppio salto » nelle progressioni interne (sentenza n. 194 del 16 maggio 2002).

La Corte, nel quadro di un ragionamento più generale sulla qualità selettiva delle procedure interne di passaggio di qualifica nelle pubbliche amministrazioni, aveva inoltre criticato l'attribuzione di un peso eccessivo al fattore dell'anzianità di servizio, ritenendolo incoerente con il principio di concorsualità nell'accesso ai pubblici uffici, e quindi di selezione dei migliori, stabilito dall'articolo 97 della Costituzione. Infatti, secondo la Corte Costituzionale, nei concorsi interni delle pubbliche Amministrazioni rappresentavano una violazione del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa sia il cosiddetto « doppio salto » di posizione che l'attribuzione di un peso eccessivo al parametro dell'anzianità di servizio.

Considerando che sulla base della pronuncia della Corte, il personale in posizione apicale B3 che fosse stato escluso dal percorso formativo e, conseguentemente, si fosse visto privare della possibilità di accesso all'area superiore, avrebbe

potuto impugnare la procedura e farla invalidare, sostenendo che i colleghi in posizione inferiore B1 o B2 da cui fossero stati scavalcati nell'accesso al percorso formativo e che avessero poi superato la procedura avrebbero di fatto effettuato un « doppio salto », passando dalla posizione B1 (per questi si sarebbe addirittura trattato di un « triplo salto ») o B2 a quella iniziale C1 dell'area superiore. L'Agenzia delle entrate decise di consentire anche al personale inquadrato nella posizione B3 di partecipare, anche in soprannumero, al percorso formativo e al conseguente esame finale.

Al termine della procedura, le graduatorie di merito venivano però impugunate da alcuni dipendenti B2 che erano stati ammessi al percorso formativo in base al punteggio dei titoli e che, dopo la prova orale, si erano trovati posposti ai dipendenti B3 ammessi in soprannumero al percorso di formazione.

La giurisprudenza amministrativa, che, inizialmente, aveva respinto i ricorsi si è poi consolidata in senso opposto. I giudici hanno infatti ritenuto (TAR Lazio sentenza n. 9352 del 2013 e sentenza n. 3007 del 2015) che nella fattispecie non ricorressero i presupposti per l'applicazione del principio di divieto del « doppio salto », in quanto le posizioni economiche all'interno di un'area si dovevano considerare tutte equivalenti dal punto di vista mansionale e pertanto, ai fini del passaggio all'area C, sarebbe stato del tutto indifferente l'inquadramento dei candidati nella posizione B1, B2 o B3.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva che l'equivalenza delle mansioni all'interno di un'area è stata prevista per la prima volta dal CCNL delle Agenzie fiscali, sottoscritto a maggio 2004 e cioè tre anni dopo la pubblicazione dei bandi relativi al concorso interno di cui trattasi: quest'ultimo, come già detto, faceva riferimento al CCNL dei Ministeri 1998-2001, il quale non prevedeva l'equivalenza di mansioni tra le diverse posizioni interne a un'area, anzi la escludeva espressamente (articolo 24, comma 2), stabilendo altresì (articolo 15) che, nel passaggio dei dipendenti da

una posizione all'altra all'interno dell'area, il dipendente inquadrato in una determinata posizione economica non potesse essere posposto in graduatoria a un dipendente di posizione economica inferiore: se questo valeva per i passaggi all'interno di un'area, a maggior ragione doveva valere per i passaggi da un'area all'altra.

L'Avvocatura dello Stato, preso atto della situazione, ha dato indicazione all'amministrazione di non coltivare ulteriormente il contenzioso.

Alla luce delle decisioni degli organi di giustizia amministrativa, l'Agenzia ha dovuto retrocedere dipendenti ex B3 cosiddetti « soprannumerari », che pure, afferma l'Agenzia, avevano superato la prova finale e, in virtù dei contratti di lavoro regolarmente sottoscritti all'epoca, svolgevano da oltre otto anni, con competenza e professionalità, le mansioni proprie dell'area superiore, assicurando la funzionalità di delicati servizi sia nell'attività di controllo che in quella di assistenza e informazione al contribuente.

In alcuni casi, agli interessati erano state attribuite anche posizioni organizzative (capo reparto e simili), anch'esse necessariamente revocate, dal momento che possono essere coperte solo da personale inquadrato nella terza area.

L'Agenzia delle entrate allo scopo di assicurare continuità all'azione amministrativa, si è fatta più volte promotrice di norme di legge che consentissero di sanare la situazione.

In sintesi, le norme proposte prevedevano che agli interessati (« dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo di comparto del quadriennio contrattuale 1998-2001 ») venisse attribuito il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico, tenendo conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della norma. Una norma di questo tenore era stata inserita

nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 (comma 8-*bis* dell'articolo 1); l'*iter* di conversione non venne però perfezionato e il decreto decadde, né la norma venne successivamente ripresentata.

Peraltro, l'Agenzia ricorda che l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, in analogia fattispecie ha stabilito che al personale interessato dalla sentenza della Corte Costituzionale continuasse ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento. La « specifica disci-

plina contrattuale » si è concretizzata nell'articolo 102, comma 3, del CCNL del comparto agenzie fiscali, che di fatto ha sanato la situazione del personale interessato prevedendone la conferma nella nuova posizione.

Ad aprile 2015 l'Agenzia ha sottoscritto un verbale d'intesa con le Organizzazioni sindacali, nel quale si ipotizza un'interpretazione autentica del predetto articolo 102 che consenta di estenderne l'applicazione al caso dei B3 retrocessi.

Anche sulla scorta dell'avviso del Dipartimento della funzione pubblica, cui è stato sottoposto il citato verbale, sono pertanto in corso i necessari approfondimenti tecnici e le conseguenti valutazioni.

ALLEGATO 2

5-06331 Ribaudò: Rimborsi delle somme indebitamente versate da contribuenti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha colpito le province di Catania, Ragusa e Siracusa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito all'erogazione dei rimborsi previsti in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e sollecita iniziative volte a chiudere il contenzioso che sulla questione è in corso presso le Commissioni Tributarie.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva quanto segue.

Preliminarmente è opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento.

Il citato articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 dispone il rimborso delle imposte versate in eccedenza rispetto alla misura del 10 per cento prevista dall'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, non esercenti l'attività di impresa a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

L'applicazione dell'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha dato luogo ad un annoso contenzioso, dapprima incentrato sulla sussistenza del diritto alla restituzione delle imposte versate dai contribuenti prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione in eccedenza rispetto alla misura del 10 per cento

ivi stabilita e, successivamente, sul termine di decadenza per la presentazione delle relative istanze di rimborso (quarantotto mesi, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 o due anni, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992) nonché sulla decorrenza del medesimo termine (dalla data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002 che ha introdotto l'agevolazione in questione ovvero della legge n. 31 del 2008 che da ultimo ha prorogato la disposizione agevolativa).

Peraltro, già prima della legge n. 190 del 2014, l'Agenzia delle entrate, con la direttiva n. 1/2013 del 10 gennaio 2013, ha riconosciuto la spettanza dei rimborsi prendendo atto del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità formatosi in materia ed ha fornito indicazioni agli Uffici per l'abbandono del contenzioso pendente, pur sostenendo, sulla base della favorevole giurisprudenza di legittimità sul punto, l'applicazione del termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 289 del 2002.

Nella medesima direttiva veniva altresì specificato il temporaneo divieto di effettuare i rimborsi in favore dei contribuenti esercenti attività economiche, imposto dalla decisione n. C(2012)7128 final del 17 ottobre 2012 della Commissione europea.

Il contenuto della direttiva si conforma peraltro, agli impegni assunti dall'Agenzia delle entrate in sede di risposta all'interrogazione n. 5-07535 dell'Onorevole Causi, discussa il 26 luglio 2012 in Commissione VI Finanze.

Occorre evidenziare che la novella legislativa recata dal comma 665, se da un lato rende incontestabile il diritto al rimborso e l'applicazione del termine di decadenza di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, dall'altro ha dato luogo ad incertezze interpretative, che hanno inciso sulla lavorazione delle istanze di rimborso e sulla gestione dei contenziosi in corso.

A tal proposito sono state fornite dall'Agenzia delle entrate indicazioni alla Direzione regionale della Sicilia indicazioni per la gestione anche in contenzioso dei rimborsi in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia.

Dette linee interpretative, condivise dal Dipartimento delle Finanze, possono essere così riassunte:

1. immediata operatività dell'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che riconosce il diritto al rimborso delle imposte versate dai contribuenti prima dell'entrata in vigore dell'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in eccedenza rispetto alla misura del 10 per cento ivi stabilita, a condizione che l'istanza di rimborso sia stata presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31;

2. non rimborsabilità delle ritenute in favore dei lavoratori dipendenti;

3. esclusione dai rimborsi degli esercenti attività economiche, di impresa o di lavoro autonomo, in attesa della conclusione della procedura formale di indagine avviata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE con la decisione dalla Commissione europea n. C(2012)7128 final del 17 ottobre 2012. Al riguardo si fa presente che recentemente la Commissione europea ha notificato la decisione C(2015)5549 final del 14 agosto 2015 con la quale ha

dichiarato i benefici fiscali in questione aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. Si aggiunge che con ordinanza del 15 luglio 2015, causa C-82/14, la Corte di Giustizia ha dichiarato l'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 in contrasto con gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di IVA, in quanto « non soddisfa i requisiti del principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta nel territorio nazionale ».

In ordine allo stato di erogazione dei rimborsi in argomento l'Agenzia riferisce che alla data del 9 settembre 2015, risultano acquisite al sistema informativo dell'Agenzia n. 183.636 istanze di rimborso per un ammontare richiesto pari ad euro 192.693.754,10, così suddivise:

- n. 4.903, per un ammontare pari ad euro 118.401.908,35, riguardano domande presentate da persone non fisiche;

- n. 178.733 per un ammontare richiesto pari ad euro 74.291.845,75, riguardano domande presentate da persone fisiche.

Allo stato, per quanto risulta dai dati del sistema informativo dell'Agenzia, risultano erogati rimborsi in seguito a sentenze definitive a 109 contribuenti per un ammontare complessivamente corrisposto pari ad euro 631.746,50.

Io come Sottosegretario all'economia e finanze mi sono direttamente occupata della questione convocando nel mese di maggio u.s. (20 maggio 2015) una riunione con le amministrazioni cointeressate (ovvero l'Ufficio legislativo, il Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle entrate) dove si è convenuto sulla non necessità del decreto di assegnazione dei fondi atteso che le risorse stanziare risultano già assegnate sul pertinente capitolo di spesa del bilancio dello stato ed assegnate al centro di responsabilità del dipartimento delle finanze. Quindi le disposizioni contenute nel comma 665 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 sono immediatamente

operative e la effettuazione dei rimborsi non è condizionata all'adozione del predetto decreto.

I dati che vi comunico sono dati aggiornati al 9 settembre e sono relative alle istanze che risultano acquisite ad oggi al sistema informativo dell'Agenzia che sta

procedendo ad ultimare l'inserimento di tutte le domande pervenute all'esito di tutti i controlli formali necessari e sta predisponendo nei prossimi giorni incontri con le Direzioni provinciali interessate per avviare il processo di erogazione per gli aventi diritto.

ALLEGATO 3

5-06332 Paglia: Numero delle richieste di adesione alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, l'Onorevole interrogante rappresenta talune criticità relative alla gestione della procedura di volontaria collaborazione (cosiddetta *voluntary disclosure*) prevista dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186.

In particolare, secondo quanto riportato da importanti organi di stampa, solo una percentuale delle domande relative alla *voluntary disclosure* gestite da professionisti ed operatori del settore sarebbe stata inoltrata all'Agenzia delle entrate e, in considerazione dell'imminente chiusura del termine di adesione fissato al prossimo 30 settembre p.v., tale percentuale sembrerebbe destinata a registrare un sensibile aumento.

L'Onorevole interrogante evidenzia, altresì, come i professionisti, incaricati dai soggetti interessati, abbiano lamentato perduranti problemi legati all'incertezza del quadro normativo, nonché alla difficoltà di tempestiva predisposizione ed invio di tutte le istanze di adesione alla procedura di *voluntary disclosure*.

Ciò premesso, l'interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze di sapere quale sia esattamente il numero delle domande di adesione trasmesse all'Agenzia delle entrate e se abbiano un fondamento le voci circa le intenzioni del Governo di prorogare il termine di adesione fissato al 30 settembre 2015.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si riferisce quanto segue.

La legge 15 dicembre 2014, n. 186 è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 e la presentazione delle istanze, attraverso il canale telematico, è stata resa possibile già a partire dal 30 gennaio 2015 a seguito del provvedimento del Direttore dell'Agenzia che ha approvato il modello di istanza e disciplinato i termini e le modalità di presentazione.

Successivamente, l'Agenzia ha provveduto a fornire chiarimenti interpretativi con quattro documenti di prassi, le circolari n. 10, 27, 30 e 31 pubblicate tra marzo e agosto 2015 e sono stati altresì pubblicati sul sito internet dell'Agenzia sia un modello di *waiver* generale e sia un modello di *waiver* condiviso con l'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB).

Per quanto attiene alla richiesta formulata dall'Onorevole interrogante di conoscere quale sia il numero delle domande di adesione trasmesse all'Agenzia, si fa presente che il numero delle richieste di adesioni sinora pervenute è pari a n. 14.118.

Infine, per quanto concerne la proroga dei termini di presentazione delle istanze di *voluntary disclosure*, si rappresenta che non è in corso alcuna iniziativa del Governo volta alla proroga del termine di adesione alla *voluntary disclosure*, che è fissato al 30 settembre 2015.

ALLEGATO 4

5-06333 Ruocco: Iniziative per stabilire definitivamente il divieto di anatocismo bancario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'Onorevole Carla Ruocco ed altri pongono quesiti in ordine alla bozza di delibera del CICR di attuazione dell'articolo 120, comma 2, del TUB, nella nuova formulazione, posta in consultazione dalla Banca d'Italia lo scorso mese di agosto. In particolare, si esprime perplessità sul disposto dell'articolo 4 della bozza («Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito»), in quanto decorso un termine di 60 giorni (o quello superiore eventualmente stabilito) dal ricevimento da parte del cliente dell'estratto conto, questi può autorizzare l'addebito degli interessi dovuti sul conto; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale. La previsione, secondo gli interroganti, comporterebbe un «ripristino dell'ammissibilità dell'applicazione degli "interessi composti"», in contrasto con quanto previsto dal nuovo testo dell'articolo 120 TUB e sarebbe, pertanto, illegittima.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che, come illustrato nel documento di consultazione, la finalità della norma, che interessa soprattutto i rapporti di apertura di credito in conto corrente, è consentire al cliente di corrispondere quanto dovuto alla banca a titolo di interesse passivo, nel caso in cui non abbia la disponibilità «liquida» del denaro necessario per procedere a un pagamento diretto.

Secondo l'ordinaria prassi dei rapporti di apertura di credito «ante-riforma», infatti, nel momento in cui gli interessi maturati sulle somme utilizzate diventa-

vano esigibili, venivano solitamente corrisposti dal cliente alla banca non attraverso un pagamento, ma con un addebito in conto: se in quel momento il conto non presentava un saldo attivo sufficientemente capiente, l'addebito si sostanzava in un ulteriore utilizzo delle somme messe a disposizione con l'apertura di credito; questo utilizzo dell'apertura di credito, come tale, era produttivo di nuovi interessi.

La necessità di tenere separata «sorte capitale» e interessi comporta oggi l'impossibilità di continuare a seguire questa prassi.

In mancanza della possibilità di prevedere forme di capitalizzazione contrattuale, come quella proposta nella bozza di delibera, sarebbe stata inevitabile l'immediata richiesta del pagamento di quanto dovuto, con evidente detrimento del cliente, che non avesse avuto la necessaria disponibilità e che sarebbe rimasto esposto al pagamento della mora e all'avvio di azioni giudiziarie.

La disposizione, pertanto, intende introdurre un meccanismo di tutela del debitore evitando che la nuova disciplina introdotta dall'articolo 120 del Testo Unico Bancario – voluta dal legislatore a tutela del cliente – possa rivelarsi pregiudizievole per lo stesso.

La Banca d'Italia ha precisato, infatti, che la forma di capitalizzazione contemplata dall'articolo 4 avviene solo nel caso in cui le parti convengano in tal senso mediante apposito patto. Resta ferma la

possibilità per il cliente che disponga delle somme necessarie di estinguere il debito senza che sia imputato a capitale.

Inoltre, l'articolo 4, comma 4, della bozza di delibera del CICR va inquadrato anche in relazione a quanto stabilisce l'articolo 127, comma 1, del TUB, in base al quale le disposizioni previste dal titolo VI del TUB sono derogabili solo in senso favorevole al cliente. La scelta compiuta

nella bozza di delibera CICR è coerente con questa impostazione, consentendo una deroga proprio in tale direzione.

Si soggiunge, infine, che lo schema di proposta è attualmente sottoposto a consultazione pubblica, per cui la Banca d'Italia potrà vagliare tutte le osservazioni e i commenti che verranno formulati anche con riferimento alla disposizione in questione.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03877 Di Benedetto: Sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici	58
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	63
5-05220 Carinelli: Sulla chiusura di due sezioni di scuola dell'infanzia nel comune di San Donato Milanese	59
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	66
5-05384 Rubinato: Sul versamento dei contributi dovuti alle scuole paritarie dell'infanzia per gli anni 2014 e 2015	59
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	67
5-04822 Mannino: Sul restauro di parte della Basilica di San Francesco ad Assisi	59
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	68
5-05893 Carrescia: Sulla salvaguardia del Museo tattile statale Omero di Ancona	59
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	71
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Filippo Nicola Sugar a presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Nomina n. 50 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	60

INTERROGAZIONI

Giovedì 10 settembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

La seduta comincia alle 9.05.

5-03877 Di Benedetto: Sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici.

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Chiara DI BENEDETTO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. La sua interrogazione prendeva spunto dal crollo di un soffitto verificatosi in una scuola di Palermo. Nel contesto generale di insufficiente manutenzione degli edifici scolastici ritiene che il cosiddetto piano del Governo « Scuole belle » si sia rivelato un intervento *spot*, a grande impatto mediatico, per affidare ai lavoratori ex LSU incarichi di piccola manutenzione degli edifici scolastici. Manifestazione emblematica di questa situazione di incuria nella quale versano molte scuole del palermitano è la tinteggiatura delle pareti e dei soffitti degli edifici scolastici che qualche volta si ferma a metà, conseguendo il misero risultato delle

pareti « bicolori ». Ricorda poi che il suo gruppo ha proposto l'internalizzazione dei servizi nelle scuole e che si resta in attesa della prossima pubblicazione del Rapporto su sicurezza, qualità e accessibilità a scuola di *Cittadinanzattiva* per poter eventualmente presentare ulteriori interrogazioni.

5-05220 Carinelli: Sulla chiusura di due sezioni di scuola dell'infanzia nel comune di San Donato Milanese.

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paola CARINELLI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. Non si capisce infatti se la chiusura delle due sezioni scolastiche sia dovuta a motivi di contenimento dei costi, come affermato nella risposta fornita oggi dal rappresentante del Governo o ad altri motivi, considerato che il sindaco di San Donato milanese aveva affermato, in precedenza, che la decisione non era stata presa per ottenere un risparmio di risorse. Resta comunque il fatto che, ad anno scolastico ormai iniziato, sono state mandate via due sezioni della scuola dell'infanzia lasciando vuote le relative aule.

5-05384 Rubinato: Sul versamento dei contributi dovuti alle scuole paritarie dell'infanzia per gli anni 2014 e 2015.

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simonetta RUBINATO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. Ricorda il lungo *iter* di erogazione di limitate risorse per le scuole paritarie dell'infanzia per gli anni 2014 e 2015 e chiede al Governo di indicare quando

effettivamente queste entreranno nella disponibilità degli enti beneficiari. Dopo aver ricordato che la limitatezza dei contributi economici pubblici – a fronte del costo che sopporterebbe lo Stato di circa 6000 euro l'anno per alunno – e l'incertezza di quando questi vengono effettivamente erogati stanno portando alla chiusura di diverse scuole paritarie – in particolare nella regione Veneto dalla quale lei proviene –, auspica l'introduzione di misure di semplificazione che permettano l'arrivo delle risorse ai destinatari in tempi utili e certi.

5-04822 Mannino: Sul restauro di parte della Basilica di San Francesco ad Assisi.

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Claudia MANNINO (M5S), replicando, deve dichiararsi del tutto insoddisfatta della risposta, la quale, peraltro, contiene evidenti confessioni del Ministero sulle falle della procedura seguita. Quando legge nella risposta che gli interventi sulla Basilica di San Francesco sono apparsi forse sovradimensionati, si domanda chi avrebbe dovuto provvedere a che non lo fossero. Inoltre, la risposta contiene precisazioni – anche terminologiche – che denotano la scarsa competenza con cui l'intervento è stato eseguito. A ciò si aggiunga la confusione in cui versa la documentazione sulla vicenda che appare connotata da scarsissima trasparenza da parte della competente Soprintendenza.

5-05893 Carrescia: Sulla salvaguardia del Museo tattile statale Omero di Ancona.

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD), replicando, si dichiara – anche a nome della collega Manzi, cofirmataria dell'interrogazione – soddisfatto della risposta. Auspica che quanto in essa prospettato si traduca in un effettivo incremento di risorse a sostegno del museo. Dopo aver osservato che le risorse aggiuntive previste per il funzionamento del Museo Omero, per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, pari a circa 43.000 euro, non appaiono ancora sufficienti, anche considerando i ben più cospicui finanziamenti assegnati in passato, ritiene che l'esame della prossima legge di stabilità potrà essere l'occasione per aumentare le risorse in suo favore.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 settembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barraciu.

La seduta comincia alle 15.45.

**Proposta di nomina del dottor Filippo Nicola Sugar a presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
Nomina n. 50.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che la designazione del dottor Filippo Sugar a presidente del Consiglio di gestione della

SIAE, è stata assegnata ai fini del parere richiesto dal Governo. Precisa che l'esame della nomina avviene ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, e consiste in un'illustrazione da parte del relatore della carica che il designato andrebbe ad assumere e delle credenziali professionali. Sarà poi avanzata una proposta di parere su cui la Commissione voterà secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 46 del medesimo Regolamento (numero legale della metà più uno dei componenti, salve le missioni; maggioranza semplice). Trattandosi di voto riguardante persone, la votazione sarà segreta. Segnala che, a partire dalla legislatura in corso, a seguito di una delibera della Giunta del Regolamento del 26 giugno 2013, le Commissioni permanenti hanno la facoltà di svolgere l'audizione informale del designato, il cui oggetto tuttavia è limitato ai requisiti professionali. A questo proposito, rammenta che nella riunione dell'Ufficio di presidenza di ieri, nell'ambito della quale la questione è stata affrontata, si è concordato sulla maggiore congruità di svolgere l'audizione del dottor Sugar in un momento successivo alla sua nomina, anche per poter affrontare con lui questioni di prospettiva. Resta evidente che la scelta che si compie in quest'occasione non preclude alla Commissione di esercitare la facoltà di chiedere l'audizione del designato prima della nomina in future analoghe circostanze.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice*, illustra la proposta di nomina in esame che concerne una persona molto competente nel mondo della musica e dello spettacolo dal vivo. Ricorda preliminarmente che la SIAE è un ente pubblico economico a base associativa che, secondo la disciplina legislativa vigente, ha il monopolio dell'intermediazione dei diritti d'autore, ai sensi della legge n. 633 del 1941. Tale intermediazione si risolve, in concreto, nella concessione delle autorizzazioni all'utilizzo economico delle opere artistiche, letterarie, musicali, eccetera, e nella riscossione dei contributi e dei di-

ritti. La SIAE, poi, provvede a ripartire i proventi tra gli aventi diritto. Quando un artista ha un proprio agente, questi intrattiene le relazioni con la SIAE. Aggiunge che, in data 24 febbraio 2015, si è dimesso da presidente del Consiglio di gestione Gino Paoli e che nella seduta del 19 marzo 2015 il Consiglio di sorveglianza ha designato Filippo Nicola Sugar quale successore: Sugar faceva già parte del Consiglio di gestione in qualità di vicepresidente. Tale nomina avrà la durata residua del Consiglio di gestione, ai sensi dell'articolo 16, comma 14, dello Statuto SIAE. I componenti del Consiglio di gestione, incluso il suo presidente, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del medesimo Statuto, restano in carica 4 anni e sono rieleggibili per una volta. L'attuale Consiglio di gestione, composto di 5 componenti, incluso il presidente, era stato eletto il 13 marzo 2013 e Gino Paoli era stato nominato presidente con decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2013, dopo che sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole la VII Commissione della Camera e la 7ª Commissione del Senato nelle rispettive sedute del 15 maggio 2013. Rileva che dal *résumé* inviato dal Ministro dei Rapporti con il Parlamento in allegato alla domanda di parere, risulta che Filippo Nicola Sugar, 43 anni, è presidente di Sugar Music Spa, il gruppo milanese fondato nel 1932. Il Gruppo Sugar opera a tutto campo nell'editoria musicale classica e *pop*, nelle colonne sonore per il cinema, nella produzione discografica e video-cinematografica e nella consulenza musicale. Aggiunge che Filippo Nicola Sugar ha studiato presso la Scuola Americana di Milano e si è laureato in Relazioni internazionali all'Università di Bruxelles. Entrato in azienda nel 1993, a 22 anni, ha ridisegnato le attività del gruppo rilanciando i due grandi *store* dell'*entertainment* multimediale Messaggerie Musicali a Milano e Roma. Presidente dal 1997, ha creato *Messaggerie Digitali*, prima piattaforma italiana di distribuzione di musica legale *on-line*, e due iniziative innovative nel settore radiofonico. Titolare della pro-

prietà dello storico marchio *Messaggerie Musicali* anche dopo la profittuosa cessione dell'attività commerciale, Filippo Sugar ha concentrato gli investimenti sull'attività editoriale e discografica, sullo sviluppo dei *brand* degli artisti, sulla creazione e produzione di *format* di eventi, sulla consulenza in campo musicale per aziende italiane e straniere. Ne nascono – prosegue il *curriculum vitae* allegato – risultati significativi, come il consolidamento del successo mondiale di Andrea Bocelli, ormai prossimo a festeggiare i «primi» vent'anni di *Con Te Partirò* (1995), con il grande concerto al Central Park di New York nel 2011, un evento di risonanza mondiale concepito e prodotto da Sugar. Allo stesso modo, l'interesse nella musica italiana per il cinema ha portato prima all'acquisizione del catalogo CAM (2011), poi a un piano di rilancio in grado di riproporla a livello internazionale, attraverso progetti innovativi. L'attenzione per le potenzialità internazionali degli artisti Sugar ha portato non solo Bocelli, ma Elisa, Raphael Gualazzi, Avion Travel a pubblicare in Francia, Olanda e Stati Uniti con prestigiose etichette.

Ricorda poi che dal 2003 Filippo Sugar rappresenta Sugar Mugic Spa e le società del Gruppo nell'Assemblea degli Associati SIAE. In questo ruolo si è battuto per una gestione della Società composta al 100 per cento da autori e editori, e ha condotto una grande battaglia per il rilancio della Società con l'obiettivo di ottimizzarne l'efficienza, avviare il necessario processo di trasparenza e innovazione tecnologica, consolidare la difesa del diritto di autore e rendere la Società competitiva con le altre *collecting* europee. Nel 2013, come ricordato, è stato eletto vicepresidente nel Consiglio di gestione della SIAE. Egli è inoltre membro attivo di FEM (Federazione Italiana degli Editori Musicali) e di IMPF (*Independent Music Publishers Forum*). Tutto ciò che ha premesso si inserisce nel contesto dell'esigenza attuale di rafforzare la difesa e la promozione della creatività italiana. Rileva, infatti, che il frangente storico che stiamo attraversando offre agli autori musicali, letterari e arti-

stici enormi opportunità di affermazione e sfruttamento delle proprie doti e del proprio lavoro: le tecnologie digitali e il mercato globale sono i pilastri di queste potenzialità. Esse sono anche, però, fonte di possibili aggiramenti e distorsioni dei loro diritti e legittime aspettative. Il quadro normativo e gli enti preposti, quindi, devono attrezzarsi per offrire all'eccellenza creativa italiana – nella dimensione europea e mondiale – sia i mezzi per affrontare la sfida sia, altrettanto, per proteggersi dalle insidie di una competizione che talora assume le sembianze della concor-

renza sleale. Rileva quindi che le competenze di Filippo Sugar appaiono adeguate per ambientare la SIAE in quest'orizzonte. Sarà compito di Governo e Parlamento completare la riflessione. Tutta la disciplina del diritto d'autore merita, infatti, una rivisitazione improntata alla mentalità europea e, con essa, occorrerà porre mano a una riforma degli enti preposti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

5-03877 Di Benedetto: Sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in discussione, si conferma anzitutto che l'edilizia scolastica rappresenta una priorità per il Governo. Negli ultimi anni sono state investite ingenti risorse finanziarie, destinate soprattutto alla realizzazione di interventi per prevenire ed evitare che si ripetano ancora episodi del tipo di quello ricordato dagli onorevole interroganti.

Tali risorse, in particolare, comprendono:

150 milioni di euro del cosiddetto « decreto del Fare » (decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), rispetto ai quali circa l'80 per cento degli interventi risulta ad oggi concluso e il restante 20 per cento in corso di esecuzione;

400 milioni di euro della delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014, per i quali tutti i circa 1.600 interventi finanziati risultano in corso di esecuzione;

905 milioni di euro del cosiddetto Piano BEI (articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128);

244 milioni di euro per lo sblocco del patto di stabilità per i comuni per gli anni 2014 e 2015;

100 milioni di euro per lo sblocco del patto di stabilità per province e città metropolitane per il 2015;

le risorse dei fondi strutturali della vecchia programmazione 2007-2013 (circa 223 milioni più 380 milioni relativi al

Piano di azione e coesione), ancora in corso di attuazione, nonché le risorse della nuova programmazione 2014-2020 (circa 380 milioni).

Inoltre, attraverso il sistema di monitoraggio degli edifici scolastici del MIUR è stato possibile effettuare un'accurata gestione di risorse che ha portato al recupero di 23 milioni di euro sull'85 per cento degli interventi conclusi del decreto del Fare in poco più di un anno. Tale recupero consentirà l'avvio di 113 nuovi cantieri.

È in questo ambito, quindi, che va ad inserirsi anche la recente legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (legge n. 107 del 2015) che introduce misure specifiche per prevenire e ridurre al massimo le cause di incidenti connessi all'edilizia scolastica. Essa, in particolare, prevede:

un investimento di ulteriori 200 milioni circa per l'ampliamento del suddetto Piano BEI in corso di attuazione;

lo sblocco di 300 milioni dei fondi INAIL per la costruzione di scuole innovative, attraverso un investimento ulteriore di 9 milioni all'anno a titolo di corrispettivo per i canoni di locazione a INAIL;

un investimento di 40 milioni per indagini diagnostiche su edifici scolastici per prevenire il crollo di solai e controsoffitti. Il decreto di assegnazione è stato firmato dal Ministro in data 7 agosto scorso;

il citato provvedimento, inoltre, prevede di avviare un'importantissima proce-

dura di recupero delle risorse in passato stanziata per procedure di edilizia scolastica che, però, non sono state mai avviate. Ciò consentirà, finalmente, di poter disporre di risorse impegnate, ma rimaste inutilizzate e favorire, così, il recupero e il reimpiego delle stesse che potranno essere utilizzate anche per intervenire su quegli edifici scolastici nei quali le indagini diagnostiche hanno rilevato situazioni di criticità.

In merito alla manifestata esigenza di prevedere criteri oggettivi nell'assegnazione dei finanziamenti, si evidenzia che, in tutte le procedure avviate nel settore dell'edilizia scolastica, il MIUR si è sempre conformato.

Infatti, nel decreto ministeriale n. 906 del 5 novembre 2013, attuativo del decreto c.d. del fare (articolo 18, commi 8-ter e 8-quater, del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), i parametri, ai quali si è fatto riferimento per il riparto delle risorse, sono stati il numero di alunni per regione e il numero di edifici scolastici presenti per regione.

Parimenti, il decreto interministeriale del 29 gennaio 2015, decreto c.d. mutui BEI adottato in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 (convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128), ha tenuto in considerazione il numero degli alunni, il numero degli edifici scolastici e la densità tra popolazione scolastica ed edifici.

La citata legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ha previsto, inoltre, la riassegnazione delle economie anche sulla base dei dati contenuti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica, prevista dall'articolo 7 della legge n. 23 del 1996.

A tal proposito, in data 7 agosto scorso, il Ministro ha presentato l'Anagrafe dell'edilizia scolastica che rappresenta la base informativa non solo delle condizioni di sicurezza e di salute degli edifici scolastici ma anche la base dati sulla mobilità e sostenibilità ambientale degli istituti scolastici. Ad esempio, nel 63 per cento dei

casi gli istituti dispongono del servizio di scuolabus e nel 40 per cento del trasporto per alunni disabili. Il 71 per cento degli edifici scolastici ha poi adottato degli accorgimenti per superare le barriere architettoniche; mentre nel 58 per cento dei casi hanno individuato soluzioni per ridurre i consumi energetici.

Quanto alle condizioni di sicurezza, oltre il 70 per cento delle scuole è in possesso del documento di valutazione del rischio (72 per cento) e di un Piano di emergenza (73 per cento). Il 39 per cento è in possesso del certificato di agibilità/abitabilità. Al riguardo è da ricordare che il 50 per cento degli edifici scolastici è stato costruito prima del 1971, anno di entrata in vigore della normativa che rende obbligatorio il certificato di collaudo statico. L'agibilità, dunque, va confrontata con tale dato e con gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.

L'Anagrafe in parola è stata resa disponibile, per la prima volta a vent'anni dall'entrata in vigore della succitata legge che l'aveva istituita. Si dispone, cosa, di un importante strumento non solo di controllo dello stato dell'arte ma anche di ausilio alla programmazione dei futuri interventi finanziari a favore degli edifici delle istituzioni scolastiche. In particolare, tale strumento consentirà al Ministero di programmare ed investire al meglio i circa 3 miliardi e mezzo già disponibili.

Inoltre, è opportuno precisare anche, al fine di programmare in modo coordinato i futuri interventi, che essa mostra come nel 77 per cento dei casi gli edifici scolastici sono di proprietà dei Comuni, mentre nel 9 per cento appartengono alle Province. Il 2 per cento è riconducibile ad altri Enti pubblici e una analoga percentuale a società o persone private.

Con riferimento, infine, all'ulteriore richiesta degli onorevoli interroganti relativa allo svolgimento, per quanto di competenza, di controlli da parte del Ministero in relazione all'effettiva messa in sicurezza degli edifici scolastici ai quali vengono assegnati i finanziamenti, si rappresenta che è già attivo presso il MIUR un sistema on line di monitoraggio e di controllo delle

varie fasi delle procedure, per verificare sia la regolarità delle gare sia gli stati di avanzamento dei lavori.

Il sistema di monitoraggio, così predisposto, permette, quindi, di ottenere e di disporre di dati sempre aggiornati, tra i quali è compresa anche l'acquisizione

del certificato di regolare esecuzione dei lavori e del collaudo delle opere, fermo restando, comunque, che la competenza in materia è esclusivamente degli enti locali che, pertanto, hanno il compito di vigilare e controllare la corretta esecuzione dei lavori.

ALLEGATO 2

5-05220 Carinelli: Sulla chiusura di due sezioni di scuola dell'infanzia nel comune di San Donato Milanese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti chiedono:

di quali elementi disponga il Governo in merito alle ragioni dell'ipotesi di chiusura della scuola dell'infanzia di via Unica Bolgiano ubicata nel comune di San Donato Milanese afferente all'Istituto comprensivo di via Croce Rossa;

come il medesimo Istituto comprensivo intenda affrontare la questione relativa alla prevista chiusura delle due sezioni della scuola dell'infanzia di Bolgiano.

Al riguardo, occorre premettere che la gestione degli edifici che ospitano le scuole d'infanzia è affidata ai comuni e, nel caso specifico, al comune di San Donato Milanese. Difatti, l'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, nel ripartire le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica, prevede che i comuni provvedano alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie.

Ciò posto, si forniscono le notizie acquisite sulla vicenda in argomento dall'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia con nota del 29 aprile 2015.

Il sindaco di San Donato Milanese ha informato il competente Ufficio scolastico

periferico, dirigenti scolastici e famiglie della chiusura del plesso della scuola di via Bolgiano a decorrere dal corrente anno scolastico, dando nel contempo assicurazione della possibilità di utilizzare conseguentemente le aule della scuola dell'infanzia di via Greppi, facente parte del III Circolo didattico di San Donato Milanese.

Le motivazioni alla base della decisione, esplicitate in dettaglio in un comunicato stampa del 30 gennaio 2015, si riassumono nell'intendimento da parte dell'amministrazione comunale di ridurre i costi e di utilizzare nel modo più proficuo e razionale gli spazi disponibili, tenendo conto delle mutate situazioni demografiche intervenute e garantendo, comunque, la stessa qualità dei servizi erogati.

Nel prendere atto di tale situazione, l'Ufficio scolastico territoriale di Milano ha provveduto agli adempimenti propedeutici al pieno funzionamento del nuovo plesso, così come individuato dal comune, in particolare per ciò che attiene alla determinazione dell'organico. Ciò ha consentito di accogliere tutte le iscrizioni presentate nei termini previsti per l'anno scolastico 2015/2016, scongiurando così il rischio della formazione di liste d'attesa e altri inconvenienti paventati nell'interrogazione.

ALLEGATO 3

5-05384 Rubinato: Sul versamento dei contributi dovuti alle scuole paritarie dell'infanzia per gli anni 2014 e 2015.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante chiede di conoscere per quale motivazione non siano stati ancora disposti i mandati di pagamento relativamente alle risorse imputate al capitolo di spesa n. 1299 (« Somme da trasferire alle regioni per il sostegno alle scuole paritarie »), nonostante si rivelasse l'urgenza già nelle premesse del decreto interministeriale del 25 novembre 2014.

Chiede, inoltre, per quel che attiene ai fondi di cui al capitolo di spesa n. 1477 (« Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta »), le ragioni del ritardo della firma del decreto ministeriale che dispone i criteri e i parametri di assegnazione, la registrazione agli organi di controllo e il conseguente decreto di assegnazione dei contributi agli Uffici scolastici regionali per il successivo trasferimento alle scuole.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda le risorse assegnate con legge di stabilità 2014 e allocate sul capitolo n. 1299, con nota n. 2378 del 21 marzo scorso, la Direzione generale per gli Ordinamenti ha trasmesso ai direttori generali degli Uffici scolastici regionali e agli assessori regionali all'istruzione, il decreto interministeriale del 25 novembre 2014, n. 869, regolarmente registrato dalla

Corte dei conti in data 23 dicembre 2014, con il quale è stato disposto il trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie, per l'anno scolastico 2014/2015, suddivise in base ai criteri e parametri dettati dal decreto ministeriale del 18 aprile 2014, n. 261.

In merito al capitolo n. 1477, si precisa che esso è, invece, direttamente gestito da questo Ministero il quale assegna, in gestione *pro quota*, lo stanziamento agli Uffici scolastici regionali.

Si evidenzia, in particolare, che è stato emanato sia il decreto ministeriale del 22 aprile 2015, n. 313, registrato dalla Corte dei conti in data 25 maggio 2015, che definisce i criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi per l'anno scolastico 2014/2015 alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado in possesso del riconoscimento della parità scolastica, sia il decreto direttoriale dell'8 giugno 2015, n. 449, con il quale il Direttore generale per gli Ordinamenti ha disposto l'assegnazione delle risorse finanziarie, pari a euro 471.268.912, agli Uffici scolastici regionali.

I due suddetti decreti del 2015 sono stati già trasmessi agli Uffici scolastici regionali precisamente in data 22 giugno scorso.

ALLEGATO 4

5-04822 Mannino: Sul restauro di parte della Basilica di San Francesco ad Assisi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riferisco in merito all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Mannino, e di altri colleghi parlamentari, in merito a recenti lavori intrapresi all'interno della Basilica di S. Francesco d'Assisi, e precisamente di manutenzione sugli affreschi di Lorenzetti, nel transetto della Basilica inferiore, e di pulitura del paramento di pietra del Subasio, operando anche nella navata, poi sospesi cautelativamente dal Ministero.

Come è noto, dal giorno 26 settembre 1997 una lunga serie di forti scosse di terremoto colpì l'Umbria e le Marche, causando, oltre a danni ingenti alle case e vittime tra la popolazione, il crollo di parte degli affreschi e delle volte della Basilica superiore di San Francesco in Assisi. Danni alla Basilica inferiore furono evitati grazie ai restauri precedentemente ivi condotti e grazie al pronto intervento di messa in sicurezza delle masse pericolanti prima della scossa del 4 ottobre.

I primi interventi *post* terremoto furono indirizzati soprattutto al consolidamento dell'edificio sacro e al recupero delle centinaia di frammenti di intonaco dipinto sparsi tra le macerie, coinvolgendo, oltre ai tecnici della Soprintendenza e ai restauratori dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR, allora ICR), anche molti volontari da tutta Italia, soprattutto studenti dei corsi universitari di Conservazione e di Storia dell'arte di Viterbo e Roma.

Gli interventi di restauro dopo il terremoto sono stati eseguiti sotto la direzione dell'ISCR, fino a conclusione degli stessi. Attualmente, il sito è oggetto perio-

dicamente di manutenzione preventiva e di lavori di consolidamento, autorizzati e sorvegliati dalla Soprintendenza.

Il transetto della Basilica inferiore di Assisi presenta notissimi cicli pittorici che non è certo qui il caso, in breve, di illustrare. Le scene si dispiegano sulla volta a botte e sulle pareti della cappella, compresi gli spicchi sopra l'arco verso la cappella di San Giovanni.

Nella Cappella del Lorenzetti sono stati intrapresi, recentemente, lavori di manutenzione ordinaria per evitare e prevenire eventuali distacchi. Risulta necessario distinguere gli interventi di restauro da quelli di manutenzione, anche se naturalmente i confini tra le diverse operazioni non sono netti e definibili in astratto, ma solo caso per caso. Il Codice dei beni culturali introduce le nozioni – ben note fra gli addetti ai lavori – di prevenzione e di manutenzione come attività imprescindibili connesse alla tutela del patrimonio, non meno importanti dell'attività del restauro e ad essa complementari. In base al Codice dei beni culturali e del paesaggio (articolo 29), si intende con prevenzione « il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto »; con manutenzione « il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene »; con restauro « l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero del bene medesimo, alla protezione e alla

trasmissione dei suoi valori culturali». Tutte queste operazioni devono essere comunque preliminarmente e di volta in volta autorizzate e seguite dalla Soprintendenza, a maggior ragione nel caso di tali capolavori. Con un paragone al quale si fa ormai da secoli frequente ricorso, se si trattasse di cure mediche e non di restauri, si tratterebbe in questo caso della discussione sulla migliore dieta (assimilabile alla manutenzione) di un paziente molto anziano affetto da patologie estremamente complesse e già sottoposto a delicatissimi interventi chirurgici (assimilabili al restauro).

Preme precisare che nel caso in argomento non si è trattato di critiche mosse ad un vero e proprio intervento di restauro, ma relative ad attività manutentive, condotte sulle superfici dipinte e operando solo i pochi consolidamenti necessari.

Premesso che ogni cosa è sempre e continuamente perfettibile, tali interventi nella Basilica di San Francesco si svolgono in un clima di cooperazione reciproca, con il coordinamento degli uffici del Ministero e con apprezzamento del lavoro svolto dai restauratori, e, malgrado gli equivoci alimentati dai mezzi di informazione, non vi è alcuna incrinatura nei rapporti istituzionali intercorrenti tra gli uffici del Ministero e la Custodia Generale del Sacro Convento.

L'intervento sugli affreschi di Lorenzetti è stato condotto da Sergio Fusetti, maestro stimato per la sua competenza e passione, profondo conoscitore della tutela del patrimonio assisiense, ed è stato svolto sempre col *placet* della Soprintendenza dell'Umbria che ha seguito i lavori e apprezzato il risultato finale, insieme a Giuseppe Basile dell'ISCR, purtroppo recentemente scomparso.

Le integrazioni fatte nella Cappella di San Nicola, invece, sono relative a un lavoro iniziato nel 2010 e finito nel 2012 e in ogni caso sono tutte reversibili e riguardano solo parti decorative, non figurative.

All'insorgere delle polemiche sulla stampa, occasionate da un articolo del professor Tomaso Montanari apparso su

« La Repubblica » nel febbraio 2015, che ha evidenziato criticità, la Soprintendenza dell'Umbria ha chiesto cautelativamente la sospensione dei lavori di manutenzione in atto sugli affreschi che decorano il transetto della Chiesa inferiore della Basilica di San Francesco in Assisi, sulla base di una nota interlocutoria della Direzione generale Belle Arti e Paesaggio.

Poiché il Custode Generale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi ha chiesto la ripresa dei lavori, la Soprintendenza ha comunicato la necessità di un sopralluogo da parte del Ministero, al fine di concordare le soluzioni più idonee per la ripresa dei lavori.

Nel frattempo, la Direzione generale, nell'aprile 2015, ha dettato alla Soprintendenza le linee guida per garantire da ulteriori polemiche i lavori in corso nella Basilica inferiore di San Francesco, assicurandone anche per il seguito la correttezza, tra le quali si richiamano in sintesi:

predisposizione da parte della Soprintendenza di un disciplinare tecnico, d'intesa con la Direzione, al quale i lavori di manutenzione dovranno di volta in volta attenersi;

sopralluogo almeno settimanale di un tecnico della Soprintendenza che abbia maturato una pregressa esperienza nella manutenzione degli affreschi; in aggiunta, un'eventuale visita almeno mensile da parte di un restauratore dell'ISCR;

ricorso solo ai minimi interventi indispensabili, evitando ogni trasformazione;

prosecuzione nella consueta selezione delle maestranze da parte della stazione appaltante Sacro Convento d'intesa con gli uffici del Ministero, con preferenza per coloro che hanno già operato manutenzioni o interventi di altro genere sullo stesso monumento.

La Soprintendenza ha pertanto prontamente coinvolto l'ISCR al fine di verificare le condizioni dei dipinti e dei paramenti lapidei e concordare le migliori azioni per la ripresa della manutenzione dei medesimi.

Conclusivamente, gli interventi *de quibus* sono apparsi forse sovradimensionati, poiché la manutenzione degli anni Ottanta/Novanta aveva dimostrato un'ottima conservazione dei dipinti della Basilica inferiore, e, col terremoto del 1997, non era caduto nemmeno un loro minimo frammento. Tuttavia, tali azioni si giustificano proprio in considerazione del rischio sismico dell'area, che comporta la necessità di un monitoraggio e di un controllo continuo delle opere.

In ogni caso, tali lavori manutentivi non hanno comportato cospicue azioni di restauro dei beni culturali, nel significato proprio del termine fornito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma inter-

venti di prevenzione e manutenzione, che appaiono congrui. Per il futuro si tratterà di operare a secco, con morbidi pennelli di pelo naturale, fissando l'intonaco solo nei punti in cui minaccia davvero di crollare, evitando di intervenire sui dipinti con acqua e di condurre una nuova reintegrazione pittorica, operando insomma con la dovuta leggerezza richiesta dalla situazione e limitando gli interventi al minimo indispensabile.

Tali lavori, condotti secondo le specifiche linee guida diffuse dalla Direzione generale Belle Arti e Paesaggio, sono attualmente supervisionati non solo dalla Soprintendenza, ma anche dall'ISCR.

ALLEGATO 5

5-05893 Carrescia: Sulla salvaguardia del Museo tattile statale Omero di Ancona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con la quale gli onorevoli Carrescia e Manzi chiedono quali iniziative questo Ministero intenda assumere al fine di assicurare la continuità operativa del museo tattile statale Omero, con sede ad Ancona, presso la Mole Vanvitelliana.

Il museo Omero, sorto nel 1993 come innovativa struttura comunale per ciechi e ipovedenti, è stato successivamente trasformato, con la legge n. 452 del 25 novembre 1999, in museo tattile statale con la finalità di «raccogliere materiali, oggetti o perfette riproduzioni delle diverse forme di arti plastiche e delle manifestazioni storico-culturali dell'organizzazione dell'ambiente, dello spazio e della vita dell'uomo, al fine di promuovere la crescita e l'integrazione culturale dei minorati della vista e di diffondere tra essi la conoscenza della realtà».

Tale legge rimetteva a una convenzione tra Ministero e comune di Ancona l'organizzazione del museo; inoltre, a fini collaborativi e gestionali, istituiva un Comitato consultivo composto da rappresentanti del Ministero e degli Enti locali interessati.

Con tale legge venivano stanziati i fondi per l'istituzione del museo Omero; in particolare, veniva autorizzata una spesa di lire 300 milioni nel 1998 e di lire 500 milioni nel 1999. Per il funzionamento del Museo veniva autorizzata una spesa di lire 460 milioni annue, a decorrere dal 1999; per il funzionamento del Comitato veniva autorizzata una spesa annua massima di lire 40 milioni a decorrere dal 1999.

Nato come un museo eminentemente destinato ai privi della vista, il museo Omero può ora meglio definirsi come un museo senza barriere, in quanto, attraverso la valorizzazione della tattilità e di nuovi indirizzi multisensoriali, offre i suoi servizi a un pubblico sempre più articolato, costituito non solo da minorati della vista, ma anche da portatori di altre disabilità e da persone così dette normodotate, costituendo in tal modo una splendida possibilità d'integrazione nel segno della cultura.

Il museo Omero ha fatto dell'osservazione tattile il suo principale canale di conoscenza, una via percettiva esclusa da quasi tutti i musei, un approccio all'estetica in gran parte ancora inesplorato dai non vedenti, nonostante la sua profonda valenza epistemologica. La *mission* dichiarata del museo è infatti «toccare volti, corpi, gesti, espressioni, scoprire volumi e prospettive attraverso le proprie mani».

Il museo tattile statale Omero è nato con lo scopo di colmare questo vuoto nel panorama dei servizi culturali per non vedenti, ma anche per offrire uno spazio innovativo dove la percezione artistica passa attraverso suggestioni plurisensoriali extra visive.

Il notevole impegno profuso nella ricerca metodologica in campo didattico e nell'approfondimento scientifico, oltre che tecnico, delle tematiche relative all'estetica della tattilità e dell'accessibilità ai beni culturali a categorie di pubblico rimaste finora escluse, consente al museo Omero di svolgere una preziosa attività formativa che si esplica mediante l'attività di labo-

ratori destinati alle scuole, di diretti interventi in molte di esse, nonché attraverso l'organizzazione di corsi di formazione rivolti ad operatori museali ed educatori, ai quali hanno partecipato anche funzionari del Ministero e alcuni responsabili di importanti musei italiani.

L'impegno del museo si è concretizzato nell'attività di consulenza resa a numerose istituzioni italiane sui temi dell'accessibilità e nella vivace collaborazione con importanti istituzioni straniere in campo scientifico (Spagna, Francia, Inghilterra, Polonia, Russia, Giappone, ecc.) e in campo musicale, collaborazione culminata, tra l'altro, nell'organizzazione di sei mostre tattili in Polonia, Repubblica Ceca e Croazia, mentre attualmente si sta studiando la possibilità di una mostra presso il Tretyakov di Mosca.

Successivamente ai fondi previsti per l'istituzione e il funzionamento del museo dalla ricordata legge istitutiva n. 452 del 1999, nel corso degli anni venivano attribuiti al museo, a fini di implementazione e valorizzazione, ulteriori finanziamenti, a carattere straordinario, reiterati nel tempo, che gli hanno consentito di divenire un *unicum* nel suo genere, riconosciuto a livello internazionale.

In particolare, con decreto ministeriale 14 settembre 2007, registrato alla Corte dei conti in data 19 ottobre 2007, lo stanziamento di 10 milioni di euro di cui alla legge finanziaria 2007, articolo 1 comma 1141, destinato a « contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché al fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti » veniva ripartito attribuendo al museo tattile l'importo di euro 1.000.000,00 sul capitolo 7825 pg 12.

Su tale stanziamento è stata erogata nell'ottobre del 2010, dalla Direzione generale Biblioteche e Istituti Culturali, una prima *tranche* di euro 614.974,00 sulla

contabilità speciale intestata alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, volendosi in tal modo prevenire la perenzione amministrativa che sarebbe occorsa al 31 dicembre 2010.

Dopo l'assegnazione di un milione di euro annuo, prevista dall'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009 per le annualità 2010, 2011 e 2012, il finanziamento non è stato reiterato nella c.d. « legge di stabilità » per il 2013, fatta eccezione per un contributo di euro 55.991,00 per le spese di funzionamento relative all'anno 2013.

Con il cosiddetto decreto « valore cultura » (decreto-legge 8 agosto n. 91, convertito con legge n. 112 del 2013) viene stanziata la somma di euro 500.000,00 l'anno per il triennio 2013-2015 in favore del museo. A tale somma va ad aggiungersi lo stanziamento previsto per le spese di funzionamento del museo Omero, per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, pari a euro 43.288,00.

Da quanto sopra risulta evidente che questo Ministero è ben consapevole dell'alto valore culturale, prima ancora che sociale, svolto dal museo tattile statale « Omero », che ha goduto nel corso degli anni di finanziamenti assai numerosi e consistenti proprio per garantire il grado di operatività che in effetti il museo ha pienamente raggiunto. Ferma restando dunque la dotazione ordinaria annua garantita per legge, appare tuttavia chiaro il divario fra il limitato ammontare della dotazione stessa e gli stanziamenti straordinari assegnati al Museo negli anni passati da disposizioni speciali *ad hoc*. Tale divario rappresenta indubbiamente un fattore di criticità, per il cui superamento il Ministero intende operare, pur senza poter prescindere dai vincoli di bilancio, particolarmente stringenti nella presente fase, confidando anche nel contributo che potrà venire dal confronto parlamentare.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. Atto n. 190 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	73
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>) ...	75
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 settembre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.

Atto n. 190.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva

predisposto una proposta di parere favorevole con osservazioni. Comunica poi che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere favorevole sulla prima parte dell'osservazione contenuta nella lettera *a*) della proposta di parere presentata dal relatore e parere contrario sulla seconda parte della medesima, facendo al riguardo presente che il termine del 22 dicembre 2015 per l'applicazione degli Standard di Qualità Ambientale discende dalla direttiva e, pertanto, la previsione di un termine differito comporterebbe l'avvio di una procedura di infrazione. Propone, inoltre, una riformulazione dell'osservazione contenuta nella lettera *b*), nel senso di prevedere che, fermi restando gli *standard* definiti a livello nazionale, il Governo valuterà la possibilità di introdurre un coinvolgimento delle Agenzie ambientali delle regioni interessate nel procedimento di aggiornamento dei piani di gestione.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), nel concordare con quanto evidenziato dalla sot-

tosegretaria, presenta una nuova formulazione della proposta di parere nella quale è accolta la riformulazione dell'osservazione contenuta nella lettera *b*) testé formulata dalla sottosegretaria integrata con il riferimento a un coinvolgimento anche dell'ISPRA nel procedimento di aggiornamento dei piani di gestione (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione della proposta di parere del relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte quindi che sarà posta in votazione la proposta di parere presentata dal relatore, come riformulata, e che, in caso di sua

approvazione, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova formulazione della proposta di parere favorevole con osservazioni, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.
(Atto n. 190).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL
GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (Atto n. 190);

rilevato che:

al comma 1 dell'articolo 1, la lettera *d*), modificando l'articolo 78 del decreto legislativo n. 152 del 2006, innova la disciplina degli *Standard* di Qualità Ambientale (SQA) per le acque superficiali, definendo le modalità di applicazione degli SQA per le diverse matrici e gli obblighi a carico di regioni e province autonome inerenti all'applicazione delle migliori tecniche disponibili e alle prestazioni delle metodiche analitiche utilizzate;

il novellato articolo 78, al comma 2, lettera *a*), aggiorna la tempistica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per corpi idrici superficiali, in particolare prevedendo che gli SQA per le sostanze individuate con i numeri 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28, di cui alla tabella 1/A, par. A.2.6 dell'Allegato I, si applicano dal 22 dicembre 2015, mediante programmi di misure inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati entro il 2015;

al comma 1 dell'articolo 1, la lettera *f*) introduce l'articolo 78-*nonies* nel decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina i contenuti dell'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 78 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1, valuti il Governo la necessità di prevedere, nel caso in cui le acque ricadano nei territori di più Regioni, un coordinamento tecnico tra le regioni interessate al fine di adottare un comune metodo di analisi; inoltre, al comma 2, lettera *a*), del richiamato articolo 78, valuti il Governo l'opportunità di definire, rispetto alla data ivi indicata del 22 dicembre 2015, un termine più congruo in relazione alla pubblicazione del decreto legislativo;

b) all'articolo 78-*nonies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dalla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le alternative previste siano validate da ISPRA;

c) si preveda, all'articolo 78, comma 9, l'inserimento, oltre ai siti contaminati da bonificare, dei siti « potenzialmente contaminati », che rappresentano la parte quantitativamente più rilevante;

d) si prevedano ulteriori forme di partecipazione rispetto a quelle già previste dall'articolo 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, valutando l'opportunità di

aggiungere una lettera *d*) al comma 7 del citato articolo 66 che faccia uno specifico riferimento agli aggiornamenti;

e) si introducano nel corpo normativo specifici riferimenti ai bacini idrografici

quando viene trattato il tema del coordinamento delle competenze regionali.

Daga, Micillo, Busto, De Rosa,
Mannino, Terzoni, Zolezzi.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.
(Atto n. 190).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (Atto n. 190);

rilevato che:

al comma 1 dell'articolo 1, la lettera *d*), modificando l'articolo 78 del decreto legislativo n. 152 del 2006, innova la disciplina degli *Standard* di Qualità Ambientale (SQA) per le acque superficiali, definendo le modalità di applicazione degli SQA per le diverse matrici e gli obblighi a carico di regioni e province autonome inerenti all'applicazione delle migliori tecniche disponibili e alle prestazioni delle metodiche analitiche utilizzate;

al comma 1 dell'articolo 1, la lettera *f*) introduce l'articolo 78-*nonies* nel decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina i contenuti dell'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 78 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1, valuti il Governo la necessità di prevedere, nel caso in cui le acque ricadano nei territori di più Regioni, un coordinamento tecnico tra le regioni interessate al fine di adottare un comune metodo di analisi;

b) all'articolo 78-*nonies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dalla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1, fermi restando gli standard definiti a livello nazionale, valuti il Governo la possibilità di introdurre un coinvolgimento delle Agenzie ambientali delle regioni interessate e/o dell'ISPRA nel procedimento di aggiornamento dei piani di gestione.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	78
------------------	----

Giovedì 10 settembre 2015.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-05247 Tino Iannuzzi: Rifinanziamento delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 185 del 2000.

5-05383 Ricciatti: Questioni connesse alla licenza di esplorazione per il progetto « Sibilla ».

5-05738 Crippa: Revisione della concessione di ripermetrazione disposta a favore della Società petrolifera australiana Po Valley Operations.

5-06233 Taricco: Interruzione della fornitura di elettricità da parte di Enel Spa nello stabilimento dell'azienda Sant'Anna di Vinadio.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00590 Ciprini: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.	
7-00631 Gribaudo: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.	
7-00634 Pratavia: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.	
7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale (Seguito della discussione congiunta e rinvio)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA	
Sulla pubblicità dei lavori	80
5-06340 Gregori: Iniziative per la tutela del personale impiegato nei centri unici di prenotazione delle ASL e delle aziende ospedaliere della Regione Lazio	80
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	83
5-06341 Chimienti: Ritardi nell'erogazione dei trattamenti NASpI	81
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	85
5-06342 Giacobbe: Verifica della rappresentatività delle organizzazioni sindacali nel settore delle aziende assicurative	81
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	87
5-06343 Simonetti: Introduzione di meccanismi di flessibilità per l'accesso al pensionamento ...	81

RISOLUZIONI

Giovedì 10 settembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.35.

7-00590 Ciprini: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.

7-00631 Gribaudo: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.

7-00634 Pratavia: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.

7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni Ciprini 7-00590, Gribaudo 7-00631, Pratavia 7-00634 e 7-00641 Rizzetto, rinviata nella seduta del 1° aprile 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° aprile 2015 era stata prospettata l'opportunità di svolgere

un ciclo di audizioni informali sull'argomento, rinviando a una successiva riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione per la deliberazione a riguardo.

Davide TRIPIEDI (M5S) concorda sull'opportunità di effettuare un ciclo di audizioni informali prima di valutare la possibilità di procedere alla redazione di un testo unificato delle diverse risoluzioni.

Chiara GRIBAUDO (PD) ricorda che il gruppo del PD si è già espresso a favore dello svolgimento di un ciclo di audizioni informali ai fini del prosieguo dell'esame delle risoluzioni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 10 settembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 10 settembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicu-

rata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-06340 Gregori: Iniziative per la tutela del personale impiegato nei centri unici di prenotazione delle ASL e delle aziende ospedaliere della Regione Lazio.

Monica GREGORI (Misto) illustra l'interrogazione, riguardante i contenuti del bando con il quale la Regione Lazio ha indetto, lo scorso 27 giugno, una gara per l'affidamento dei centri unici di prenotazione (CUP) delle ASL e delle aziende ospedaliere della regione. Tale bando, a suo avviso, presenta numerosi elementi di criticità, tra i quali segnala il taglio di 350 posti di lavoro, che non tiene conto della ricognizione dei fabbisogni dei servizi CUP elaborata lo scorso anno dalle Aziende Sanitarie e comporterà, oltre a evidenti ricadute occupazionali, un aggravamento dei tempi di attesa dei cittadini. Ritiene, inoltre, che il bando contrasti con le regole previste dalla normativa sugli appalti e con i principi contenuti nella legislazione europea in corso di recepimento.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Monica GREGORI (Misto) si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo. Infatti la richiamata salvaguardia dei soggetti svantaggiati non riguarda tutti i potenziali interessati ma solo una parte. Inoltre, il tavolo sindacale richiamato dal sottosegretario Bobba è stato già convocato, ma la Regione Lazio ha dichiarato preliminarmente di non essere interessata al mantenimento degli attuali livelli occupazionali, dal momento che la riduzione del personale risponde a una precisa esigenza di razionalizzazione delle strutture sanitarie. Infine, stigmatizza la suddivisione in quattro lotti dei servizi CUP, in quanto foriera di sperequazioni tra i lavoratori impiegati nei diversi lotti e preannuncia l'adozione, anche insieme ai sin-

dacati ed ai lavoratori interessati, di nuove ulteriori iniziative a difesa dei livelli occupazionali.

5-06341 Chimienti: Ritardi nell'erogazione dei trattamenti NASpI.

Davide TRIPIEDI (M5S) illustra l'interrogazione, di cui è firmatario, soffermandosi in particolare sugli inaccettabili ritardi dell'INPS che, di fatto, non ha ancora erogato agli aventi diritto la nuova indennità, sostitutiva dell'ASpI e della Mini ASpI. Chiede pertanto al Governo quali urgenti iniziative intenda intraprendere il per ovviare a tale grave problema.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Davide TRIPIEDI (M5S), prendendo atto della risposta del Sottosegretario Bobba, si dichiara insoddisfatto in quanto la necessità di adeguamento dei sistemi informatici, addotta dall'INPS, con il messaggio n. 4334 dello scorso 25 giugno, quale ragione del ritardo nell'avvio delle procedure di erogazione dell'indennità, non giustifica l'attesa cui sono costrette migliaia di persone prive di reddito, tra cui ricorda, in particolare, i precari della scuola. Dopo avere ricordato che la questione era già stata oggetto della sua interrogazione 5-05995, svolta il 5 agosto scorso, che riguardava specificamente i problemi riscontrati nel territorio di Lecco, sottolinea che non è accettabile la presa di posizione dell'INPS che, addossando la responsabilità dei ritardi alle mancate comunicazioni con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, preannuncia l'inizio dei pagamenti entro l'autunno.

5-06342 Giacobbe: Verifica della rappresentatività delle organizzazioni sindacali nel settore delle aziende assicurative.

Anna GIACOBBE (PD) illustra l'interrogazione, riguardante il caso della sotto-

scrizione dell'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti di agenzia di assicurazione, da parte di organizzazioni sostanzialmente esterne al settore assicurativo e che non risulterebbero avere alcuna rappresentatività dei lavoratori del comparto. Sottolinea inoltre che, secondo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori del settore, i contenuti di questo accordo, se venissero applicati, creerebbero una situazione di *dumping* sociale e contrattuale molto grave.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Anna GIACOBBE (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta che, tuttavia, si sofferma prevalentemente su questioni di carattere generale. Sul tema specifico dell'interrogazione, sollecita l'attenzione del Governo al fine di verificare la possibilità di misure che contrastino il *dumping* sociale.

5-06343 Simonetti: Introduzione di meccanismi di flessibilità per l'accesso al pensionamento.

Roberto SIMONETTI (LNA) illustra l'interrogazione, invitando il rappresentante del Governo a chiarire i reali intendimenti dell'Esecutivo circa la possibilità di introdurre nell'ordinamento forme di flessibilità per accedere al pensionamento a età inferiori a quelle previste dalla riforma pensionistica del 2011. Sottolinea, infatti, che le ultime dichiarazioni dei rappresentanti del Governo in materia appaiono in contraddizione con la volontà in tal senso dichiarata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali lo scorso luglio, quando aveva preannunciato la disponibilità dell'Esecutivo a stanziare risorse nella manovra economica per il 2016.

Il sottosegretario Luigi BOBBA sottolinea preliminarmente l'attenzione del Governo sui temi affrontati dall'interroga-

zione, ricordando i numerosi interventi legislativi già adottati nel passato volti ad affrontare il problema dei lavoratori « esodati », attraverso sei misure di salvaguardia che si sono susseguite dal 2012 al 2014. Sullo specifico quesito, in particolare, richiama i recenti interventi del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che, in più occasioni, hanno dichiarato l'intenzione di introdurre correttivi al decreto-legge n. 201 del 2011, in modo da permettere di accedere al pensionamento con requisiti inferiori a quelli previsti dalla disciplina vigente. In particolare, richiama quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri lo scorso 7 settembre, nel corso di una trasmissione televisiva, ricordando come in quella sede il Presidente Renzi abbia evidenziato la necessità di introdurre un meccanismo di flessibilità, che permetta a chi è intenzionato ad avvalersene di scegliere quanto anticipare l'accesso al pensionamento sulla base del sacrificio economico che è disposto ad assumersi. Nel segnalare che dovranno individuarsi i termini dell'anticipo e del sacrificio economico, ha precisato che la nuova disciplina dovrà essere a somma zero per lo Stato. Richiama anche l'intervento dello scorso 5 settembre del Ministro del lavoro e delle politiche sociali al *Forum* Ambrosetti, nel corso del quale il Ministro Poletti ha ribadito la necessità di introdurre un meccanismo di flessibilità in uscita anche al fine di creare nuova occupazione per i giovani. In tale occasione, tuttavia, ha anche specificato di non poter assumere impegni più precisi, prima della definizione dei parametri macroeconomici che saranno alla base della prossima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) e della

successiva legge di stabilità per il 2016. Si tratta di affermazioni recenti rispetto alle quali non sono allo stato intervenuti elementi innovativi. Assicura, in ogni caso, l'onorevole interrogante che il Governo non ha alcuna intenzione di fare cassa sulle spalle dei pensionati, essendo anzi impegnato nella valutazione dei livelli di anzianità contributiva e di età anagrafica ottimali per permettere l'introduzione delle forme di flessibilità in uscita, preannunciate dal Presidente del Consiglio dei ministri e confermata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Roberto SIMONETTI (LNA) si dichiara imbarazzato dalla risposta del rappresentante del Governo, perché in contraddizione con quanto emerso dalle riunioni che la Commissione Lavoro ha svolto recentemente con i rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze sulla fattibilità, in termini di risorse, di un settimo provvedimento di salvaguardia e del prolungamento della cosiddetta « opzione donna », prevista dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Infatti, a suo avviso, dire di volere introdurre meccanismi di flessibilità senza costi per la finanza pubblica equivale a dichiarare la volontà di non agire. Si augura pertanto che il Governo concretizzi le sue proposte in testi legislativi, supportati da dati e risorse esattamente quantificate, e non si limiti a fare dichiarazioni in trasmissioni televisive.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

5-06340 Gregori: Iniziative per la tutela del personale impiegato nei centri unici di prenotazione delle ASL e delle aziende ospedaliere della Regione Lazio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Gregori, inerente l'introduzione di una disposizione che, nei contratti di appalto, consenta la salvaguardia dei posti di lavoro nei casi di subentro di un nuovo appaltatore (cosiddetta clausola sociale), faccio presente quanto segue.

Il tema degli appalti è stato oggetto di una recente direttiva comunitaria (la n. 2014/24/UE, la cui attuazione, dopo l'approvazione del Senato, è ora all'esame della Commissione VIII della Camera) che, innovando la disciplina degli appalti pubblici, non ha mancato di tener conto delle possibili implicazioni di tale istituto nel raggiungimento di obiettivi di carattere sociale tra i quali figura la promozione delle opportunità di occupazione.

La questione segnalata propone la ben nota contrapposizione tra due specifici interessi di rilievo Costituzionale entrambi sanciti dall'articolo 41 della Costituzione, da una parte la libertà di iniziativa economica riconosciuta ai privati, dall'altra l'utilità sociale.

Sul tema si è pronunciata la Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30 della legge della regione Puglia n. 4 del 2010, nella parte in cui imponeva alle nuove imprese o società affidatarie dell'appalto l'obbligo di assunzione a tempo indeterminato del personale dell'impresa uscente, in luogo del mero mantenimento in servizio di personale non eccedente i limiti temporali dell'affidamento del servizio, e, nella parte in cui prevedeva la stabilizzazione di personale della precedente im-

presa o società affidataria dell'appalto, senza alcuna forma selettiva (Corte costituzionale, 3 marzo 2011, n. 68).

Anche l'Autorità nazionale anticorruzione, in un recentissimo parere, ritiene che la clausola sociale, anche al fine di garantire la sostenibilità dell'impresa sul mercato, non possa alterare o forzare la valutazione dell'aggiudicatario in ordine al dimensionamento dell'impresa e, in tal senso, non possa imporre un obbligo di assorbimento di personale, senza adeguata considerazione delle condizioni dell'appalto, del contesto sociale e di mercato o del contesto imprenditoriale in cui dette maestranze si inseriscono. Ne deriva che la condizione di occupare prioritariamente il personale già « inserito » nel precedente appalto è legittima ove non incida sulla libertà dell'imprenditore subentrante di decidere della propria organizzazione d'impresa e delle esigenze tecniche e di manodopera relative all'esecuzione dell'appalto. Tale orientamento si conforma, fra l'altro, a recenti pronunce giurisprudenziali. Il Consiglio di Stato, infatti, è intervenuto sul tema (si vedano le sentenze 3639/2013, 2533/2013 e 5890/2014) affermando che l'esigenza del mantenimento dei livelli occupazionali non deve impedire all'imprenditore di organizzare la propria attività nella maniera ritenuta maggiormente efficiente e che la clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa economica e di concorrenza.

Per quanto concerne il caso specifico, richiamato nel presente atto parlamentare, la regione Lazio ha reso noto che la stessa è da sempre impegnata a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali in caso di aggiudicazione dell'appalto ad un nuovo imprenditore, in specie negli appalti *labour intensive* come quello in esame. Nel caso in esame la regione Lazio ha chiarito che nel disciplinare di gara sono state inserite due condizioni: la prima riguarda la salvaguardia integrale dei soggetti svantaggiati *ex* articolo 4 della legge n. 381 del 1991 (invalidi fisici, psichici o sensoriali,

ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcoolisti eccetera); la seconda concerne la necessità di aprire un tavolo sindacale al fine di concordare le modalità operative di riassorbimento del restante personale alla luce delle mutate esigenze tecnico organizzative dell'appalto. Al riguardo la regione ha precisato che la riduzione del fabbisogno di personale consegue ad un'esigenza di razionalizzazione delle strutture sanitarie e alle ristrutturazioni che dovranno realizzarsi nei prossimi mesi.

ALLEGATO 2

5-06341 Chimienti: Ritardi nell'erogazione dei trattamenti NASpI.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Chimienti, inerente alla procedura di liquidazione della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso l'INPS.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che la NASpI istituita con il decreto legislativo n. 22 del 2015 e disciplinata con circolari INPS del 12 maggio e del 29 luglio 2015 – costituisce un'indennità mensile di disoccupazione avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente la propria occupazione.

Tale ammortizzatore sociale va a sostituire le indennità ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego) e mini ASpI – introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012 – con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2015.

La NASpI, inoltre, è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

La NASpI rivolta a tutti i dipendenti ad esclusione dei dipendenti pubblici a tempo indeterminato e degli agricoltori è perciò da considerare una prestazione a carattere universale in quanto riesce ad ottenerla il 97,5 per cento.

La durata massima di fruizione del trattamento in questione è pari a 2 anni per tutti contro un solo anno dell'ASpI per gli *under 55* ed un anno e mezzo per gli *over 55*. Inoltre, rispetto al precedente trattamento ASpI, il cui importo massimo era

pari per il 2015 a euro 1.170,00 euro mensili, l'importo massimo della NASpI è pari per il 2015 a 1.300,00 euro al mese.

Ciò posto, per quanto concerne la procedura per la liquidazione della NASpI l'INPS ha reso noto che la stessa è stata rilasciata, nella versione definitiva, per tutte le strutture territoriali lo scorso 15 luglio a conclusione di un periodo di sperimentazione e collaudo presso alcune « sedi pilota ».

Al riguardo, l'Istituto ha precisato che la procedura in parola ha necessitato di importanti implementazioni rispetto a quella precedente – avente ad oggetto l'erogazione dell'ASpI – a causa della complessità del sistema di calcolo della durata della NASpI.

Tale complessità, nello specifico, deriva dalla necessità di non computare – ai fini della determinazione della durata della NASpI – quei periodi di contribuzione che hanno già dato luogo alla erogazione delle diverse tipologie di prestazioni di disoccupazione succedutesi nel tempo (Indennità di disoccupazione ordinaria e a requisiti ridotti, ASpI e mini ASpI), in conformità a quanto stabilito dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015. Al tempo stesso, vi sono periodi da considerare neutri, cioè non utili alla determinazione del requisito contributivo e lavorativo (quali periodi di fruizione di CIG in deroga, periodi di lavoro all'estero in paesi non convenzionati), che di conseguenza comportano un ampliamento del quadriennio di riferimento, in misura pari alla durata dell'evento neutro.

L'Istituto con la circolare n. 142 del 29 luglio 2015 ha fornito i chiarimenti su esposti in merito al procedimento di calcolo della

prestazione e precisazioni su altri aspetti (come la compatibilità con il lavoro intermittente, lo svolgimento di lavoro accessorio, il lavoro all'estero o l'espletamento di cariche pubbliche elettive e non).

L'INPS ha, infine, reso noto che le domande per l'erogazione della NASpI – definite grazie alla nuova procedura, rilasciata lo scorso 15 luglio – sono circa 264.000.

ALLEGATO 3

5-06342 Giacobbe: Verifica della rappresentatività delle organizzazioni sindacali nel settore delle aziende assicurative.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Giacobbe, inerente il tema della rappresentatività delle organizzazioni sindacali nell'ambito della contrattazione collettiva, faccio presente quanto segue.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che la mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione fa sì che ancora oggi le associazioni sindacali siano disciplinate dalla normativa dal codice civile: esse costituiscono, pertanto, delle mere associazioni non riconosciute, e cioè enti di fatto privi di personalità giuridica.

Conseguentemente non esistono particolari procedure da seguire per la costituzione di un sindacato né esiste alcun obbligo per i sindacati di segnalare al Ministero del lavoro la propria esistenza ed operatività. Tutto ciò ha consentito al sindacato di assumere la qualità di parte contrattuale e di ammissione alla contrattazione in base ai rapporti di forza con la controparte cioè per effetto della sua capacità di imporsi come interlocutore negoziale.

Pertanto, il Ministero che rappresento non effettua alcuna validazione o certificazione contrattuale in quanto l'attività sindacale è rimessa alla libera iniziativa della parti.

Ciò comporta la possibile vigenza di diversi contratti collettivi nel medesimo settore e di conseguenza la libertà del datore di scegliere se applicare o meno

contratti stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Nel rispetto di tale principio, tuttavia, il Legislatore, al fine di incentivare l'applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, riconnette solo a questi contratti determinati effetti giuridici favorevoli (ad esempio, assunzioni agevolata di disoccupati di lungo periodo, dei lavoratori in mobilità e di quelli in Cassa integrazione).

Rappresento, inoltre, che in forza del disposto dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 338 del 1989, il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi rileva ai fini della determinazione dei contributi dovuti. In conseguenza di ciò, laddove il datore applichi un contratto collettivo stipulato da organizzazioni sociali prive del requisito in argomento, la contribuzione dovuta deve essere comunque calcolata sulla base delle retribuzioni stabilite dai contratti stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a tutela della posizione previdenziale del lavoratore.

In conclusione, nel rilevare — come peraltro evidenziato dall'interrogante — che sul tema della rappresentatività sindacale pendono in Parlamento diversi disegni di legge, posso sin d'ora rassicurare l'interrogante che il tema della rappresentatività è all'attenzione del Ministero che rappresento e dell'intero Governo.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. Nuovo testo unificato C. 1373 Lupo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
AVVERTENZA	88

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 settembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 15.40.

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa.

Nuovo testo unificato C. 1373 Lupo e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(*Rinvio dell'esame*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, considerata la rilevanza dei temi trattati dalla proposta di legge in oggetto rispetto alle competenze della XII Commissione, propone di rinviarne l'esame ad altra seduta, in ragione della ristrettezza dei tempi a disposizione a causa dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), della Federazione italiana esercenti specialisti dell'alimentazione (FIESA/Confesercenti) e della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale » (C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello e C. 3196 Faenzi).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	89
Interventi per il settore ittico. C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon (Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto)	89
Disposizioni per la promozione del settore ippico. C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca, C. 1061 L'Abbate, C. 1314 Marrocu, C. 1546 Catania e C. 2054 Franco Bordo (Seguito dell'esame e rinvio)	90

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 settembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 9.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Interventi per il settore ittico.

C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Massimo FIORIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 giugno si era deciso di rinviare il seguito dell'esame, su richiesta del relatore Agostini, considerando la fase di interlocuzione in corso con il Governo in via di conclusione.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, ricorda che, come si era in precedenza stabilito, si è proceduto a completare la fase di interlocuzione con il Governo e pertanto la Commissione può procedere all'ulteriore corso dei suoi lavori, essendo state definite alcune questioni di carattere tecnico che necessitavano di un approfondimento. Ritiene pertanto più utile che in questa prima fase i lavori proseguano in sede di Comitato ristretto per giungere, ove possibile, alla definizione di un testo condiviso e aprire la successiva fase degli emendamenti.

La Commissione delibera quindi la nomina di un Comitato ristretto.

Massimo FIORIO, *presidente*, si riserva la nomina dei componenti del Comitato

sulla base delle designazioni dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione del settore ippico. C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca, C. 1061 L'Abbate, C. 1314 Marrocu, C. 1546 Catania e C. 2054 Franco Bordo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Massimo FIORIO, *presidente* ricorda che nella seduta del 30 luglio scorso il relatore, onorevole Russo, aveva invitato i gruppi a far pervenire osservazioni, al fine di redigere una bozza di testo unitario.

Paolo RUSSO (FI-PdL), *relatore*, fa presente che il testo presenta alcune criticità riguardanti la *governance*, la gestione di

uno o più operatori, l'accesso dei giochi negli ippodromi e la ripartizione di alcune risorse nella direzione della filiera ippica, che meritano un approfondimento tecnico con il Governo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE fa presente che, al pari di quanto fatto per le proposte di legge per il settore ittico, anche per il settore ippico il Governo è disponibile aprire una interlocuzione preliminare sugli aspetti tecnici della nuova normativa, al fine di fornire al relatore utili elementi per il seguito dell'*iter*, sia in Comitato ristretto per un eventuale approfondimento tecnico sia in sede referente per l'esame definitivo del testo.

Massimo FIORIO, *presidente* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 ed abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	91
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	96
Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. Testo unificato C. 1373 e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 settembre 2015. – Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE, indi del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 9.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Testo unificato C. 698 ed abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alla XII Commissione Affari sociali della Camera il parere sul testo unificato delle proposte di

legge n. 698 ed abbinate, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, in corso di esame in prima lettura.

Il testo unificato, che è composto da 10 articoli, deve essere inquadrato nel contesto normativo riferibile ai diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

L'articolo 1 individua le finalità della legge, che è diretta a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità. Più specificamente, destinatari delle previste misure di assistenza, cura e protezione sono le persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non

sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. In tal senso, le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori e rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili.

L'articolo 2 disciplina le modalità di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire su tutto il territorio nazionale ai soggetti di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Tale definizione avviene nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario. Il richiamato articolo 13 rimette alla legge statale la determinazione dei livelli essenziali di assistenza da garantire sul territorio nazionale nelle materie diverse dalla sanità, prendendo a riferimento macroaree di intervento e stabilendo per ciascuna macroarea i costi e i fabbisogni *standard*, nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.

Viene comunque stabilito che, nelle more del completamento del procedimento di cui al medesimo articolo 13, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, vengano definiti gli obiettivi di servizio da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3. Rileva peraltro che la disciplina generale in materia di definizione degli obiettivi dei servizi da erogare nelle more della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, recata dal comma 5 del me-

desimo articolo 13, prevede un coinvolgimento più incisivo degli enti territoriali, richiedendo l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché un mero parere.

L'articolo 3, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e disabili prive del sostegno familiare. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione del Fondo è subordinata alla presenza di requisiti da individuare con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di concerto con quello dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Le Regioni definiscono i criteri per l'erogazione dei finanziamenti, la verifica dell'attuazione dell'attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti medesimi.

Ai sensi dell'articolo 4, il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, a realizzare programmi ed interventi innovativi di residenzialità diretti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare o di analoghe strutture residenziali previste dalle leggi regionali, nonché a sviluppare programmi di apprendimento, di recupero di capacità e di nuove competenze necessarie alla gestione della vita quotidiana da parte dei soggetti di cui all'articolo 1. Al finanziamento dei programmi e degli interventi citati possono concorrere le Regioni, gli enti locali, gli organismi del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato.

L'articolo 4-*bis*, inserito durante l'esame in sede referente, disciplina la detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, con l'incremento da 530 a 750 della detraibilità dei premi per assicurazioni versati per rischi di morte.

Nel corso dell'esame in sede referente, è stato invece soppresso l'articolo 5, relativo alle disposizioni fiscali.

L'articolo 6 disciplina le agevolazioni a vantaggio dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata, pre-

vedendo che i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione siano esenti dall'imposta di successione e donazione, purché il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore sono istituiti. I comuni possono altresì applicare agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei predetti *trust* aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili. La disciplina di favore relativa al terzo settore viene inoltre utilizzata per innalzare i parametri relativi alla deducibilità delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei *trust*, che sono dichiarati deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e nella misura massima di 100.000 euro.

Gli articoli 7 e 8 prevedono infine, rispettivamente, campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri per diffondere la conoscenza delle nuove disposizioni e la trasmissione annuale, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di assistenza ai disabili gravi privi di sostegno familiare.

Gli articoli 9 e 10 dispongono, rispettivamente, sulla copertura finanziaria e sull'entrata in vigore del provvedimento.

Sottopone pertanto all'attenzione della Commissione una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa.

Testo unificato C. 1373 e abb.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La deputata Martina NARDI (PD), *relattrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alla XIII Commissione Agricoltura della Camera il parere sul testo unificato delle proposte di legge n. 1373 ed abbinate, recante norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa, in corso di esame in prima lettura.

Ricorda che la coltivazione della canapa è stata sempre presente nel Paese fin dall'avvento dell'industrializzazione e che il testo unificato mira a recuperare una tradizione e a riattivare un mercato con forti potenzialità di espansione.

Il provvedimento ha dunque lo scopo di incentivare la coltivazione della canapa (*Cannabis sativa L.*) e le diverse utilizzazioni ad essa connesse, relative alla produzione di alimenti, di cosmetici, di materie prime biodegradabili e di semilavorati innovativi per le industrie (articolo 1).

L'articolo 3 definisce gli obblighi del coltivatore, consistenti esclusivamente nel dovere di conservare i cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a 12 mesi insieme alle relative fatture di acquisto. L'articolo 2, comma 1, prevede, infatti, che è consentita, senza necessità di alcuna autorizzazione, la coltivazione in Italia della canapa, purché relativa alle varietà ammesse, iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie agricole di cui alla direttiva 2002/53/UE.

I controlli devono seguire specifiche modalità: in particolare, si prevede, tra le novità più significative, che, qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di tetraidrocannabinolo (THC) della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ma entro il limite dell'1 per cento, nessuna conseguenza viene posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni contenute nel provvedimento in esame (articolo 4, comma 5).

L'articolo 5 prevede che il Ministero della salute aggiorni il testo unico sugli stupefacenti, definendo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, in apposita tabella, i livelli massimi di residui di tetraidrocannabinolo (THC) ammessi nei derivati alimen-

tari, nei preparati erboristici e fitoterapici e nei cosmetici ottenuti dalle diverse parti della pianta di canapa.

L'articolo 6 introduce specifici incentivi per la filiera della canapa. In particolare, il comma 1 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destini annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa, mentre il comma 2 dispone che il medesimo Ministro destini, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di progetti ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e alla individuazione di corretti processi di meccanizzazione. Rileva che, pur intervenendo in un ambito materiale riconducibile anche alla competenza residuale delle Regioni, non è previsto alcun coinvolgimento delle medesime.

L'articolo 7 autorizza gli enti di ricerca pubblici, le università, le agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche attraverso la stipula di protocolli o convenzioni con le associazioni culturali ed i consorzi, a riprodurre per un anno la semente certificata acquistata l'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo, sperimentale o culturale. È richiesta, a tal fine, una comunicazione preventiva al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 8 prevede, inoltre, che lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, possano promuovere azioni di formazione per coloro che operano nella filiera della canapa, diffondendo, attraverso appositi canali informativi, le proprietà della stessa ed i suoi possibili utilizzi.

L'articolo 9 apporta due modifiche testuali al testo unico in materia di stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990). Con la prima modifica la canapa sativa, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinoli (THC) superiore all'1 per cento, viene inserita nella tabella I allegata al testo unico (relativa alle cosiddette « droghe pesanti »). Rileva in proposito l'opportunità di un coordinamento della disposizione in esame con l'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 1, del testo unico in materia di stupefacenti, che prevede l'inserimento nella tabella II (relativa alle cosiddette « droghe leggere ») della « *cannabis* e i prodotti da essa ottenuti ». La seconda modifica recata dall'articolo 9 è volta a coordinare la disposizione del testo unico in materia di stupefacenti sulle coltivazioni consentite con la normativa introdotta dal provvedimento in esame.

L'articolo 10, infine, prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possa promuovere il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa, conformemente a quanto previsto dal regolamento UE n.1305/2013.

Conclusivamente formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 2*).

Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (CoR) richiede maggiori precisazioni sulle finalità del provvedimento in esame, sollevando la questione dell'effettiva necessità di intervenire sulla materia.

La deputata Martina NARDI (PD), *relatrice*, rileva che il provvedimento persegue finalità di semplificazione ed è volto al superamento degli ostacoli di carattere burocratico che la coltivazione della canapa incontra nelle diverse Regioni, promuovendo altresì una formazione adeguata degli operatori del settore.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI-CD) esprime perplessità sulla necessità di rimuovere gli ostacoli alla coltivazione e

richiede di conoscere le modalità con le quali sarà assicurata la distinzione tra la coltivazione con finalità industriali e la coltivazione a scopo « ricreativo ».

La deputata Martina NARDI (PD), *relatrice*, dopo avere sottolineato che le questioni sollevate attengono a profili di competenza della Commissione di merito, fa presente che il testo unificato prevede un adeguato sistema di controlli e sanzioni.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI-CD) precisa che le proprie preoccupazioni riguardano non il profilo penalistico, ma gli aspetti sanitari e paventa il rischio che a livello mediatico possa passare un messaggio sbagliato. Sottolinea inoltre che anche livelli bassi di tetraidrocannabinolo possono risultare dannosi per la salute.

Albert LANIÈCE, *presidente*, ricorda che nelle premesse della proposta di parere presentata dalla relatrice è richiamata l'opportunità di un migliore coordi-

namento con la normativa vigente in materia di sostanze stupefacenti.

Il senatore Roberto COTTI (M5S) richiede una breve sospensione della seduta al fine di consentire una lettura più approfondita del testo.

La seduta, sospesa alle 9.15, è ripresa alle 9.20.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere presentata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (Testo unificato C. 698 e abb.).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini, recante « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito in sede referente;

considerato che il contenuto del testo unificato risulta riconducibile alle materie « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.), e « politiche sociali », di competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);

condivisa la finalità del provvedimento di garantire assistenza alle persone affette da disabilità grave sprovviste di un adeguato sostegno familiare;

rilevato che il provvedimento, nel rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione, prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell'intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare (articolo 2, comma 1, che richiama l'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68), per la determinazione dei requisiti di accesso al

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e per la ripartizione annuale del Fondo (articolo 3, comma 2);

rilevato peraltro che l'articolo 2, comma 2 – che, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli obiettivi di servizio da erogare alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo – si limita a prevedere un intervento consultivo della Conferenza unificata, riconoscendo così un livello di coinvolgimento delle Regioni ingiustificatamente inferiore rispetto a quello previsto dalle altre disposizioni del provvedimento nonché a quello previsto dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che reca la disciplina generale in materia di definizione degli obiettivi dei servizi da erogare nelle more della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 2, sia prevista l'intesa della Conferenza unificata, in luogo del parere, per l'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di determinazione degli obiettivi di servizio da erogare alle persone con disabilità grave prive di soste-

gno familiare, al fine di garantire il rispetto della competenza regionale costituzionalmente garantita in materia di « politiche sociali » e del principio costituzionale di leale collaborazione e di

assicurare altresì la coerenza con le altre disposizioni del provvedimento e con la disciplina generale dettata dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011.

ALLEGATO 2

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. (Testo unificato C. 1373 e abb.).**PARERE APPROVATO**

Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi, recante « Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che le disposizioni del provvedimento sono riconducibili alle materie: « tutela dell'ambiente », di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; « tutela della salute », di competenza concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e « agricoltura », di competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

considerato, altresì, che, per i profili che investono il testo unico delle leggi in materia di stupefacenti, devono essere altresì richiamate le materie « ordinamento penale » e « ordine pubblico e sicurezza »,

di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e h), della Costituzione;

rilevato che l'articolo 6 riconosce incentivi per la filiera della canapa, intervenendo in un ambito materiale riconducibile anche alla competenza residuale delle Regioni, senza prevedere alcun coinvolgimento delle medesime;

rilevata altresì l'opportunità di un coordinamento tra il nuovo numero 6) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, interamente sostituito dall'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame, e il testo vigente del numero 1 della lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 14,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 6, si preveda un adeguato coinvolgimento delle Regioni ai fini della determinazione della destinazione degli incentivi per la filiera della canapa previsti dai commi 1 e 2.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	99
Audizione del professor Georg Milbradt, sull'attuazione del federalismo fiscale in prospettiva comparata (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

AUDIZIONI

Giovedì 10 settembre 2015. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione la senatrice Patrizia Bisinella, in sostituzione del senatore Francesco Molinari, dimissionario.

Audizione del professor Georg Milbradt, sull'attuazione del federalismo fiscale in prospettiva comparata.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che

mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Introduce quindi l'audizione.

Georg MILBRADT, *Presidente del board del Forum of Federations e vicepresidente dell'organo consultivo del consiglio di stabilità tedesco*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, il presidente Giancarlo GIORGETTI e il deputato Daniele MARANTELLI (PD).

Georg MILBRADT, *Presidente del board del Forum of Federations e vicepresidente dell'organo consultivo del consiglio di stabilità tedesco*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Milbradt per la rela-

zione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 10 settembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 101

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 10 settembre 2015. – Presidenza
della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.40 alle 15.45.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del dottor Calogero Ferrara, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Palermo (*Svolgimento e conclusione*) 102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 103

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 10 settembre 2015. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 9.05.

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del dottor Calogero Ferrara, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Palermo.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il dottor Calogero FERRARA, *sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Palermo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Chiede, in riferimento ad un aspetto specifico, che il Comitato proceda in seduta segreta, in considerazione della riservatezza delle informazioni che intende rendere.

Il Comitato delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta.

(I lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Il dottor Calogero FERRARA prosegue quindi il suo intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, i senatori Riccardo MAZZONI (ALP-A), Paolo ARRIGONI (LNA), Marco SCIBONA (M5S), la senatrice Nadia GINETTI (PD) e il senatore Luis Alberto ORELLANA (MISTO).

Risponde il dottor Calogero FERRARA, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Chiede, in riferimento ad un aspetto specifico, che il Comitato proceda in seduta segreta, in considerazione della riservatezza delle informazioni che intende rendere.

Il Comitato delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta.

(I lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Il dottor Calogero FERRARA svolge quindi ulteriori considerazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo alcune precisazioni di Laura RAVETTO, *presidente*, intervengono, per formulare ulteriori domande e osservazioni, il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD), a più riprese, e il senatore Paolo ARRIGONI

(LNA), ai quali risponde il dottor Calogero FERRARA.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il dottor Ferrara, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 10 settembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.45 alle 10.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	104
Esame della proposta di relazione sulla contraffazione dell'olio di oliva (relatrice on. Mongiello) (<i>Esame e rinvio</i>)	104
Esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana (relatore on. Russo) (<i>Esame e rinvio</i>)	105
Sulla pubblicità dei lavori	105
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione sul settore dell'olio di oliva.	
Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura di Bari, Marcello Quercia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	105
AVVERTENZA	105

Giovedì 10 settembre 2015. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione sulla contraffazione dell'olio di oliva (relatrice on. Mongiello).

(Esame e rinvio).

Mario CATANIA, *presidente*, l'ordine del giorno reca l'esame delle relazioni

sugli approfondimenti tematici in materia di contraffazione, le cui linee programmatiche erano già state illustrate nella riunione del 21 maggio 2015.

Avverte che è stata presentata e inviata a tutti i colleghi per posta elettronica una versione preliminare della relazione sulla contraffazione nel settore dell'olio di oliva, chiedendo alla relatrice Mongiello di illustrarne il contenuto.

Propone alla Commissione di ascoltare l'illustrazione della relazione e gli interventi dei deputati, rinviando il seguito della trattazione alla prossima seduta.

Colomba MONGIELLO, *vicepresidente e relatrice*, illustra il contenuto dello schema di relazione.

Intervengono il vicepresidente Francesco CARRIERO (M5S), il deputato Filippo GALLINELLA (M5S), la deputata Susanna

CENNI (PD) e la vicepresidente Colomba MONGIELLO (PD).

Mario CATANIA, *presidente*, dichiara concluso il punto all'ordine del giorno e rinvia il seguito della discussione.

Esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana (relatore on. Russo).

(Esame e rinvio).

Mario CATANIA, *presidente*, l'ordine del giorno reca l'esame delle relazioni sugli approfondimenti tematici in materia di contraffazione, le cui linee programmatiche erano già state illustrate nella riunione del 21 maggio 2015.

Avverte che è stata presentata e inviata a tutti i colleghi per posta elettronica una versione preliminare della relazione sulla contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana, chiedendo al relatore Russo di illustrarne il contenuto.

Propone alla Commissione di ascoltare l'illustrazione della relazione e gli interventi dei deputati, rinviando il seguito della trattazione alla prossima seduta.

Paolo RUSSO, *relatore*, illustra la proposta di relazione.

Mario CATANIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluso il punto all'ordine del giorno e rinvia il seguito della discussione.

La seduta è sospesa alle 9.35.

La seduta riprende alle 15.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione sul settore dell'olio di oliva.

Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura di Bari, Marcello Quercia.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Marcello QUERCIA, *Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura di Bari*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, il deputato Francesco CARIELLO (M5S) e la vicepresidente Colomba MONGIELLO (PD).

Marcello QUERCIA, *Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura di Bari*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Sostituto Procuratore Quercia, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	106
Audizione della direttrice del servizio di Polizia Scientifica della Polizia di Stato, Daniela Stradiotto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	106
Comunicazioni del presidente	107

AUDIZIONI

Giovedì 10 settembre 2015. — Presidenza del presidente Gennaro MIGLIORE.

La seduta comincia alle 9.15

Sulla pubblicità dei lavori.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione della direttrice del servizio di Polizia Scientifica della Polizia di Stato, Daniela Stradiotto.

(Svolgimento e conclusione).

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Daniela STRADIOTTO, *direttrice del servizio di Polizia Scientifica della Polizia di Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giuseppe BRESCIA (M5S), Gregorio FONTANA (FI-PdL), Marco RONDINI (LNA), la deputata Maria Chiara GADDA (PD), il deputato Stefano DAMBRUOSO e Gennaro MIGLIORE, *presidente*, alle quali replica Daniela STRADIOTTO, *direttrice del servizio di Polizia Scientifica della Polizia di Stato*. Formula quindi un'ulteriore richiesta di precisazioni il deputato Giuseppe GUERINI (PD), alla quale replica Daniela STRADIOTTO, *direttrice del servizio di Polizia Scientifica della Polizia di Stato*.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ringrazia Daniela STRADIOTTO, *direttrice del servizio di Polizia Scientifica della Polizia di Stato*, e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del presidente.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 9 settembre 2015 ha deliberato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della delibera istitutiva e dell'articolo 23 del regolamento interno, il conferimento dell'incarico di collaborazione a tempo pieno per il magistrato Antonio Mariotti, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Lucca, ed il conferimento dell'incarico di collaborazione a tempo parziale per la dottoressa Maria Eugenia Cadeddu, avente qualifica di Primo Ricercatore del CNR e per l'avvocato Angelo Alfonso Maria Argento.

La Presidenza attiverà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopra indicate, previo distacco o autorizzazione dell'ente di appartenenza, ove necessario.

Nella riunione del citato Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è altresì convenuto sull'opportunità di proseguire con priorità i tre cicli di audizioni in corso, rispettivamente riguardanti il ruolo e le funzioni dei Presidenti delle regioni nelle materie di interesse della Commissione, il tema della identificazione e fotosegnalamento dei migranti, e, infine, il Cara di Mineo.

L'Ufficio di presidenza ha quindi inoltre deliberato lo svolgimento di un ulte-

riore ciclo di audizioni, relativo alle procedure amministrative e giurisdizionali sul riconoscimento dello status.

Ad integrazione del suddetto programma di audizioni avrà luogo l'incontro, già previsto da tempo, con i rappresentanti dell'UNHCR e quello con Medici senza frontiere, con specifico riguardo alla loro recente attività nel canale di Sicilia.

In Ufficio di presidenza si è quindi deliberato di organizzare i lavori delle prossime settimane in funzione dell'esigenza di acquisire i contributi ed il materiale necessario per consentire – in tempi auspicabilmente brevi – la redazione delle prime quattro relazioni intermedie, a cura dei rispettivi gruppi di lavoro: sul CARA di Mineo, sul sistema di identificazione, sulle procedure amministrative e giurisdizionali per il riconoscimento dello status e, infine sulla protezione dei minori non accompagnati e altre categorie vulnerabili.

Quanto alle missioni, sono già previste missioni a cadenza mensile in quasi tutte le regioni italiane, a cominciare dal Lazio, con l'esplicita previsione che il programma potrà essere integrato ove se ne ravvisi l'opportunità.

La seduta termina alle 10.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (X e XIV Camera e 10^a e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione della Commissaria europea per la concorrenza, Margrethe Vestager (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.1223/2009 sui prodotti cosmetici. Atto n. 198 (<i>Rinvio dell'esame</i>)	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i>)	21

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015) 240 final (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto	25
--	----

ERRATA CORRIGE	26
----------------------	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	27
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Parere alternativo del MoVimento 5 Stelle</i>)	30
Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28

III Affari esteri e comunitari

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012. C. 3085 Governo	32
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologica, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	33
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/CE che modifica le direttive 200/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. Atto n. 190 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	34
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
---	----

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185-bis (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	36
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06330 Sottanelli: Problematiche relative all'inquadramento di oltre 700 dipendenti dell'Agenzia delle entrate	47
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	49
5-06331 Ribaudò: Rimborsi delle somme indebitamente versate da contribuenti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha colpito le province di Catania, Ragusa e Siracusa ..	48
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	52
5-06332 Paglia: Numero delle richieste di adesione alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali	48
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	55

5-06333 Ruocco: Iniziative per stabilire definitivamente il divieto di anatocismo bancario	48
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	56

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-03877 Di Benedetto: Sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici	58
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	63
5-05220 Carinelli: Sulla chiusura di due sezioni di scuola dell'infanzia nel comune di San Donato Milanese	59
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	66
5-05384 Rubinato: Sul versamento dei contributi dovuti alle scuole paritarie dell'infanzia per gli anni 2014 e 2015	59
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	67
5-04822 Mannino: Sul restauro di parte della Basilica di San Francesco ad Assisi	59
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	68
5-05893 Carrescia: Sulla salvaguardia del Museo tattile statale Omero di Ancona	59
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	71

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Filippo Nicola Sugar a presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Nomina n. 50 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	60
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. Atto n. 190 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	73
ALLEGATO 1 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle) ...	75
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

X Attività produttive, commercio e turismo

AVVERTENZA	78
------------------	----

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

7-00590 Ciprini: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.	
7-00631 Gribaudo: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.	
7-00634 Prataviera: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.	
7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale (Seguito della discussione congiunta e rinvio)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA	
Sulla pubblicità dei lavori	80
5-06340 Gregori: Iniziative per la tutela del personale impiegato nei centri unici di prenotazione delle ASL e delle aziende ospedaliere della Regione Lazio	80
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	83

5-06341 Chimienti: Ritardi nell'erogazione dei trattamenti NASpI	81
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	85
5-06342 Giacobbe: Verifica della rappresentatività delle organizzazioni sindacali nel settore delle aziende assicurative	81
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	87
5-06343 Simonetti: Introduzione di meccanismi di flessibilità per l'accesso al pensionamento ...	81

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. Nuovo testo unificato C. 1373 Lupo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
AVVERTENZA	88

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	89
Interventi per il settore ittico. C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i>)	89
Disposizioni per la promozione del settore ippico. C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca, C. 1061 L'Abbate, C. 1314 Marrocu, C. 1546 Catania e C. 2054 Franco Bordo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 ed abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	91
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	96
Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. Testo unificato C. 1373 e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	93
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	99
Audizione del professor Georg Milbradt, sull'attuazione del federalismo fiscale in prospettiva comparata (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del dottor Calogero Ferrara, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Palermo (*Svolgimento e conclusione*) 102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 103

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Sulla pubblicità dei lavori 104

Esame della proposta di relazione sulla contraffazione dell'olio di oliva (relatrice on. Mongiello) (*Esame e rinvio*) 104

Esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana (relatore on. Russo) (*Esame e rinvio*) 105

Sulla pubblicità dei lavori 105

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione sul settore dell'olio di oliva.

Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura di Bari, Marcello Quercia (*Svolgimento e conclusione*) 105

AVVERTENZA 105

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 106

Audizione della direttrice del servizio di Polizia Scientifica della Polizia di Stato, Daniela Stradiotto (*Svolgimento e conclusione*) 106

Comunicazioni del presidente 107

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Giovedì 10 settembre 2015. – Presidenza del presidente Michele NICOLETTI.

Incontro con il Comitato Scientifico per l'esame delle candidature al « Premio per la migliore tesi di laurea e di dottorato sul tema del contrasto alla violenza contro le donne ».

La seduta comincia alle 12.30.

Michele NICOLETTI, *presidente*, ringrazia i componenti il Comitato scientifico per essere qui presenti. Con riferimento al Premio per la migliore tesi di laurea in materia di contrasto alla violenza contro le donne, comunica che alla data di scadenza del bando, il 31 luglio scorso, sono pervenute 83 tesi, 8 delle quali non hanno i requisiti per essere ammesse al concorso, in quanto relative a lauree triennali o a *master* o con documentazione incompleta. Delle restanti 75, cinque sono di dottorato di ricerca, 70 sono tesi di laurea magistrale. Gli atenei che hanno partecipato all'iniziativa sono stati 35, con una partecipazione che ha coinvolto tutto il territorio nazionale. Esprime quindi soddisfazione per l'adesione all'iniziativa. Ricorda, così come previsto nel Bando di concorso, che il Comitato Scientifico procederà in piena autonomia alla valutazione delle tesi entro il 31 ottobre, secondo i criteri dell'originalità, del rigore metodologico, dell'attinenza al tema proposto, dell'attenzione alla dimensione applicativa e positiva. Le tesi possono riguardare qual-

siasi disciplina, purché avente ad oggetto la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, con particolare attenzione agli ambiti di applicazione della Convenzione di Istanbul, tra cui la prevenzione (sensibilizzazione, educazione, formazione), il perseguimento giuridico, la protezione, il sostegno, l'assistenza e la cura delle vittime, lo sviluppo di adeguate politiche sociali.

La cerimonia di premiazione avrà luogo il 24, anziché il 25 novembre presso la Sala della Regina della Camera dei deputati.

La senatrice Laura PUPPATO (PD) esprime apprezzamento per l'iniziativa ed auspica che dall'esame delle tesi possano pervenire anche proposte utili per il lavoro parlamentare.

La deputata Celeste COSTANTINO (SEL) ringrazia per il lavoro che il Comitato Scientifico si appresta a svolgere. Ricorda che la ratifica della Convenzione è stato uno dei primi atti della Legislatura; essa è poi entrata in vigore il 1° agosto 2014, ma molto lavoro resta ancora da svolgere. Ritiene prioritarie due questioni: quella posta dall'articolo 14, ovvero l'educazione all'affettività, e quella dei Centri antiviolenza, troppo spesso non adeguatamente supportati. Ritiene che l'iniziativa abbia contribuito a diffondere in modo trasversale la conoscenza della Convenzione.

Il deputato Khalid CHAOUKI (PD) ritiene sarebbe importante esportare l'ini-

ziativa anche in altri paesi, essendo questo un modo per diffondere le buone pratiche e la conoscenza della Convenzione stessa. A tal fine l'idea del Premio potrebbe essere presentata a Strasburgo in una delle prossime Sessioni.

Il senatore Francesco Maria GIRO (FI-PDL) esprime anch'egli apprezzamento per l'iniziativa, rilevando tuttavia che la maggior parte delle tesi pervenute sono state presentate da studentesse: su 75 tesi soltanto 8 sono infatti state presentate da studenti! Suggestisce il coinvolgimento di-

retto e ufficiale nell'iniziativa della RAI, guidata da una donna molto brava ed efficace. Concorda sulla proposta dell'onorevole Chaouki volta a diffondere l'iniziativa del Premio oltre i confini nazionali.

Michele NICOLETTI, *presidente*, nel ringraziare i colleghi intervenuti, invita il Comitato Scientifico a proseguire i propri lavori.

(Segue la riunione del Comitato Scientifico).

La seduta termina alle 15.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,60

Stampato su carta riciclata ecologica



17SMC0005130